

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	53
GIUSTIZIA (II)	»	64
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	66
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	71
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	73
AFFARI SOCIALI (XII)	»	82
AGRICOLTURA (XIII)	»	91
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	97

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
SEDE REFERENTE:	
DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. C. 1458 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	3
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	21

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Lunedì 5 agosto 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Lunedì 5 agosto 2013. — Presidenza del vicepresidente della XI Commissione Renata POLVERINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

C. 1458 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 agosto scorso.

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte che sono state presentate circa 190 proposte emendative (*vedi allegato*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissi-

bilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso della precedente Legislatura.

In particolare, nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come « l'innesto nell'*iter* di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione ». « Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge ».

Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del

procedimento di conversione del decreto-legge. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui ha sottolineato « la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali ».

Inoltre la Giunta per il regolamento della Camera, in un parere recentemente espresso nella Legislatura in corso, ha affermato che: « a) ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le norme di copertura che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma principale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa; b) ove invece la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge ».

In tale contesto, le Presidenze sono pertanto chiamate ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.

Con riferimento al contenuto proprio del provvedimento in esame, occorre innanzitutto rilevare come esso, per quanto riguarda gli aspetti tributari, recati principalmente dall'articolo 11, disponga la proroga dell'incremento dell'aliquota IVA dal 21 al 22 per cento, l'innalzamento delle percentuali dell'acconto ai fini delle imposte sui redditi e delle ritenute sugli

interessi maturati su conti correnti e depositi al cui versamento sono tenuti gli istituti di credito, l'applicazione di un'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo (cosiddette « sigarette elettroniche »), oltre ad intervenire su alcuni aspetti di previsioni agevolative in materia di crediti d'imposta per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno e di detrazioni e deduzioni in favore delle *start-up* innovative, sulla disciplina concernente la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP, dei contributi, indennizzi o risarcimenti, ricevuti in relazione a danni causati dal sisma del maggio 2012, sull'estensione a tutte le Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano della possibilità di maggiorare, a decorrere dall'anno 2014, l'aliquota base dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per far fronte ai pagamenti dei debiti delle regioni e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché sulla riduzione degli stanziamenti relativi al Fondo volto ad escludere dall'applicazione dell'IRAP le persone fisiche esercenti le attività commerciali, arti e professioni, prive di autonoma organizzazione, e alla quota di pertinenza statale dell'otto per mille IRPEF.

Per quanto concerne invece le parti del provvedimento di competenza della Commissione Lavoro, il decreto – legge introduce incentivi diretti a favorire l'assunzione di determinate categorie di lavoratori, misure normative in materia di apprendistato professionalizzante e tirocini formativi e di orientamento, volte a fronteggiare l'attuale situazione di crisi occupazionale, finanziamenti di interventi nei territori del Mezzogiorno, per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego, per la promozione di progetti relativi all'infrastrutturazione sociale e alla valorizzazione di beni pubblici, misure dirette ad accelerare le procedure per la riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali europei e per l'attuazione del programma « Garanzia per i giovani », norme in materia di differenti tipologie di

contratti di lavoro, norme per la stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro, disposizioni in materia di responsabilità solidale nei contratti di appalto, in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e disposizioni a favore dei disabili, oltre che diverse misure in tema occupazionale e in materia di previdenza complementare e di organizzazione degli organi previdenziali.

Alla luce dei predetti criteri, sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

Placido 3.01 e Di Salvo 3.02, che mirano ad introdurre un nuovo speciale regime fiscale e contributivo di favore, limitato a determinate categorie di giovani imprenditori;

Micillo 5.01, che interviene sull'efficacia dei corsi e dei diplomi dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi;

Fedriga 7.13, in quanto recante norma di delega, peraltro diretta ad introdurre norme tese a regolamentare il licenziamento individuale nel pubblico impiego;

Fedriga 7.14, in quanto recante norma di delega;

Tripiedi 7.15, che prevede una complessiva riscrittura dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, in materia di reintegrazione nel posto di lavoro, nell'ambito dei licenziamenti individuali;

Cominardi 8.01, in quanto diretto a sopprimere Italia lavoro Spa;

Schullian 9.12, volto a disciplinare la durata massima degli orari di lavoro degli operai agricoli a tempo determinato;

Schullian 9.13, volto a introdurre modifiche ordinamentali in relazione ai termini delle comunicazioni obbligatorie per il collocamento;

Baldassarre 9.17, il quale esenta dalle spese di registrazione dei programmi per elaboratore le *start up* innovative;

Rizzetto 9.18, il quale riserva una quota del 5 per cento del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni ed altri enti locali, nonché delle società partecipate dai predetti enti, con particolare riguardo agli immobili della difesa, per progetti di sviluppo di *start up* innovative e di incubatori di impresa;

Schullian 9.19, che prevede l'applicazione di modalità di trasmissione telematica delle informazioni riguardanti le richieste di avviamento al lavoro dei lavoratori disabili;

Schullian 9.26, che modifica il decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, introducendo modalità di computo dei lavoratori impiegati a tempo determinato ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il decreto legislativo fa discendere particolari obblighi, nonché prevedendo norme in materia di formazione;

Micillo 9.29, che integra l'articolo 114 del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante il Testo unico degli enti locali, prevedendo la continuazione del rapporto di lavoro dei lavoratori degli enti che si trasformano in aziende speciali;

Busin 9.01, volto a sospendere l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 286 del 1998, sulla determinazione dei flussi d'ingresso di stranieri per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, prevedendo altresì l'istituzione di una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori;

Rizzetto 10.2, in quanto diretto ad affidare all'INPS il compito di fornire dati trimestrali in relazione alle deroghe nell'accesso al trattamento pensionistico;

Barbanti 11.11, che autorizza la bonifica dell'ex area Pertusola nella provincia di Crotone;

Busin 11.3, limitatamente alla lettera c), laddove si prevede che non si procede al versamento degli importi a debito, ovvero al rimborso dei crediti di imposta, relativamente alle imposte sui redditi, all'IRAP ed all'IVA, qualora l'importo relativo non superi il limite di 30 euro;

Schullian 11.19, limitatamente al comma 23-ter, il quale destina, per il 2013, le maggiori entrate derivanti dal comma 22 dell'articolo 11 al finanziamento di interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica;

Guidesi 11-bis.1, che introduce disposizioni modificative del meccanismo sanzionatorio e premiale per le regioni previsto dal decreto legislativo n. 149 del 2011, attuativo della legge delega sul federalismo fiscale: in particolare, l'emendamento interviene sui criteri il cui possesso è condizione per l'applicazione dei parametri di «virtuosità» in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi previsti dall'articolo 9 del suddetto decreto legislativo.

Le Presidenza si riservano inoltre un ulteriore approfondimento sugli emendamenti Fedriga 1.29, 3.3, 3.18, 3.23 e 3.24, i quali fanno riferimento ad una entità territoriale non contemplata nell'ordinamento, in quanto analoghe proposte emendative sono state dichiarate in precedenza inammissibili in Assemblea.

Avverte infine che taluni gruppi hanno presentato proposte emendative che sono state successivamente ritirate, e che non sono state pertanto inserite nel fascicolo.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori, ricorda che la discussione in Assemblea sul provvedimento inizierà nella seduta antimeridiana di domani e che, in tale contesto, gli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, nell'odierna riunione congiunta, hanno convenuto che l'esame in sede referente si concluderà entro la giornata di oggi.

Filippo BUSIN (LNA) chiede alle Presidenze di rivedere il giudizio di inammissi-

sibilità espresso sull'emendamento Guidesi 11-*bis*.1, il quale risponde ad una richiesta avanzata da tutte le regioni, al fine di correggere un errore contenuto nella disciplina del Patto di stabilità.

Sebastiano BARBANTI (M5S) domanda di rivedere il giudizio di inammissibilità sul proprio emendamento 11.11, il quale, autorizzando la bonifica ambientale dell'ex area industriale di Pertusola, appare pienamente congruente con il contenuto dell'articolo 11, comma 11-*ter*, il quale prevede un programma di interventi per bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell'eternit nella valle del Belice.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), pur dichiarando la propria contrarietà rispetto al merito dell'emendamento 11.11, ritiene che esso debba essere considerato pienamente ammissibile, trattando di una materia, quella della bonifica dell'amianto, affrontata dal provvedimento.

Sebastiano BARBANTI (M5S) sottolinea come nell'area di Pertusola si registri una situazione di grave inquinamento ambientale legato alla presenza di amianto, che rende necessario un urgente intervento di bonifica.

Renata POLVERINI, *presidente*, segnala come le Presidenze debbano confermare il giudizio di inammissibilità sull'emendamento Guidesi 11-*bis*.1, in quanto affronta una tematica, quella della disciplina del Patto di stabilità, che non costituisce oggetto del provvedimento in esame; le Presidenze si riservano, invece, un ulteriore approfondimento sull'emendamento Barbanti 11.11.

Claudio COMINARDI (M5S) chiede chiarimenti in merito alla dichiarazione di inammissibilità del proprio articolo aggiuntivo 8.01.

Renata POLVERINI, *presidente*, rileva come l'articolo aggiuntivo 8.01 intenda sopprimere Italia lavoro Spa, mentre il

provvedimento si limiti a prevedere la collaborazione, da parte della stessa società, rispetto ad attività di carattere generale previste dal decreto-legge: ritiene pertanto di confermare il giudizio di inammissibilità formulato sull'emendamento.

Walter RIZZETTO (M5S) chiede di poter correggere il contenuto del proprio emendamento 9.18, dichiarato inammissibile, il quale prevede di riservare una quota di immobili statali in favore di progetti di sviluppo di *start up*, al fine di eliminare il riferimento agli immobili della difesa.

Con riferimento al proprio emendamento 10.2, domanda inoltre alle Presidenze di chiarire le ragioni del giudizio di inammissibilità espresso sulla proposta emendativa, la quale prevede che il Ministro del lavoro trasmetta alle Camere una relazione, sulla base dei dati trasmessi dall'INPS, in relazione alle deroghe chieste dai lavoratori nell'accesso ai trattamenti pensionistici, ricordando come tutti i gruppi abbiano sollecitato da tempo l'esigenza che l'INPS ponga a disposizione del Parlamento tali dati.

Renata POLVERINI, *presidente*, rileva come l'eventuale correzione al testo dell'emendamento 9.18 non sarebbe sufficiente a superare il giudizio di inammissibilità espresso sulla proposta emendativa, la quale interviene su profili relativi alla gestione del demanio pubblico, evidentemente estranei al contenuto proprio del provvedimento.

Con riferimento all'emendamento 10.2, sottolinea come il giudizio di inammissibilità su di esso non sia legato certamente al merito della proposta emendativa, che considera, da parte sua condivisibile che invita a trasformare in ordine del giorno, ma alla circostanza che essa non appare riconducibile alla materia oggetto del provvedimento.

Marco BALDASSARRE (M5S) chiede chiarimenti in ordine al giudizio di inammissibilità dichiarato sul proprio emenda-

mento 9.17, il quale interviene su un tema, quello del sostegno alle *start up*, affrontato dal decreto-legge.

Renata POLVERINI, *presidente*, rileva come l'emendamento 9.17 sia stato giudicato inammissibile in quanto esso prevede, in favore delle *start up*, un'esenzione dal pagamento delle spese di registrazione dei programmi per elaboratori, laddove il provvedimento reca misure di carattere esclusivamente tributario in favore delle predette *start up*.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), nell'illustrare il complesso degli emendamenti presentati dal suo gruppo, rileva, anzitutto, come essi mirino a rivedere il sistema degli incentivi, attraverso una sostanziale riduzione del cuneo fiscale, soprattutto per quanto concerne la parte degli oneri contributivi: a tale riguarda, precisa che spetterà allo Stato intervenire per coprire lo sgravio, assicurando un versamento di contributi che sia funzionale alla maturazione di trattamenti previdenziali adeguati per i lavoratori. Rileva, inoltre, che gli emendamenti presentati mirano a porre rimedio a quei gravi aspetti di ingiustizia sociale che caratterizzano il provvedimento trasmesso dal Senato, il quale introduce, esclusivamente a vantaggio del Mezzogiorno, misure per agevolare le assunzioni di giovani – peraltro sottoposte a vincoli stringenti in ordine ai requisiti, che tendono a premiare i soggetti con un'istruzione inferiore a scapito di tutti gli altri – nonché destinate ad iniziative di autoimprenditorialità o ad interventi di inclusione sociale (come la carta contro la povertà). Osserva che il suo gruppo non intende porsi contro i disoccupati del Mezzogiorno, ma semplicemente rivendicare pari diritti per i lavoratori del Centro-Nord, nei cui confronti la crisi economica incide in misura addirittura superiore. Fa notare, piuttosto, che sono Governo e maggioranza a schierarsi contro i disoccupati centrosettentrionali, avendo contribuito a predisporre un provvedimento che appare iniquo e fortemente discriminante. Rilevato che il decreto-legge

in esame prevede misure inaccettabili – come quella che interviene a sostegno dei territori del Belice colpiti da un evento sismico avvenuto oltre 40 anni fa – segnala, tra l'altro, l'esigenza di rivedere i parametri anagrafici ai quali sono subordinati gli incentivi, segnalando come il limite dei 29 anni appaia irrealistico, dal momento che ormai la disoccupazione coinvolge lavoratori ultratrentenni.

Walter RIZZETTO (M5S) evidenzia come il suo gruppo, come egli ha già inequivocabilmente spiegato nella precedente seduta – nonostante alcuni esponenti della maggioranza abbiano inteso interpretare in maniera strumentale talune sue affermazioni – non intenda alimentare conflittualità tra lavoratori del Nord e del Sud, né evocare principi di stampo razzista, che giudica estranei alla propria parte politica, ma solo richiedere un'equa ripartizione delle risorse, tenendo conto di come la crisi coinvolga tutte le aree del territorio, senza alcuna differenziazione.

Si augura, peraltro, che le modalità con le quali ha avuto avvio l'odierna seduta delle Commissioni riunite non prefigurino l'intenzione da parte della maggioranza di soffocare il dibattito parlamentare e impedire ogni miglioramento del testo.

Titti DI SALVO (SEL) giudica sbagliato non modificare il testo del decreto – legge, che ritiene sia caratterizzato da forti criticità, citando, ad esempio, la profonda contraddizione tra l'articolo 1 e l'articolo 7, che, da un lato, incentivano le assunzioni, e dall'altro, finiscono per precarizzare i rapporti di lavoro. Fatto notare che le risorse stanziare a favore dell'assunzione dei giovani appaiono insufficienti, nutre inoltre dubbi circa la capacità degli incentivi alle assunzioni di creare posti di lavoro concreti, laddove essi non siano inseriti nell'ambito di adeguate politiche di sviluppo.

Per tali ragioni, auspica che possano essere presi in considerazione le proposte emendative presentate dal suo gruppo che sono appunto rivolti a migliorare il testo in esame.

Filippo BUSIN (LNA) rileva come all'interno del provvedimento sussistano disparità di trattamento tra le diverse aree del Paese, sottolineando come, qualora si volesse fare riferimento, in modo improprio, al concetto di razzismo, questo, semmai, dovrebbe essere richiamato nel senso opposto, rilevando come il decreto – legge non rechi una giusta distribuzione delle risorse economiche sul piano territoriale tra il Nord e il Sud del Paese, a svantaggio delle zone del Settentrione.

Sottolinea, inoltre, la propria contrarietà circa la scelta, compiuta con il decreto – legge, di compensare il rinvio dell'aumento dell'aliquota IVA dal 21 al 22 per cento attraverso un incremento della misura dell'acconto dell'IRPEF e dell'IRES. In tale contesto, si associa alle considerazioni svolte dalla deputata Di Salvo, la quale ha giustamente ricordato, nel suo intervento, che gli incentivi non creano posti di lavoro, sottolineando come, al contrario, gli unici a creare veramente posti di lavoro siano gli imprenditori, i quali vengono invece fortemente penalizzati dal provvedimento. A tale riguardo giudica, in particolare, del tutto incomprensibile l'aumento dell'acconto IRES, rilevando come una simile misura si ponga anche in evidente contraddizione con quanto recentemente votato dal Parlamento nel corso della discussione del Documento di economia e finanza 2013, il quale prevede la riduzione del prelievo a favore delle imprese, in particolare per quanto riguarda l'IRAP.

Luisella ALBANELLA (PD) considera irresponsabile che taluni esponenti dell'opposizione alimentino una guerra tra poveri, accusando addirittura di razzismo chi si schiera a favore del provvedimento in esame.

Osserva inoltre come il testo trasmesso dal Senato, pur non essendo risolutivo delle problematiche del lavoro, costituisca un primo importante passo nella direzione della ripresa occupazionale, dal momento che individua le categorie di lavoratori svantaggiati, alle quali appare più urgente offrire il sostegno. Ritiene che sia quindi

legittimo dare priorità agli interventi per il Mezzogiorno, considerata la forbice di oltre 13 punti percentuali che divide il Sud dal Nord per quanto riguarda il tasso di disoccupazione. Ritenuto che il Meridione sia stato abbandonato per troppo tempo, giudica opportuna, pertanto, una inversione di tendenza, che si concretizzi in provvedimenti capaci di affrontare la questione del Mezzogiorno come questione nazionale, dalla cui risoluzione ritiene possano derivare conseguenze positive per l'economia di tutto il Paese.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per l'XI Commissione, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Più in generale, fa notare come il provvedimento in esame preveda interventi a sostegno di aree svantaggiate – al pari di qualunque altro intervento incentivante – contemplando, soprattutto in favore di tali territori, misure di agevolazione che vengono introdotte sulla base di indicatori relativi di povertà e di disoccupazione (peraltro consolidati ormai anche a livello europeo), secondo i quali la situazione del Mezzogiorno richiederebbe un'attenzione particolare. Precisa, pertanto, che tali indicatori non fanno riferimento a dati numerici in valori assoluti, ma si basano sulla persistenza dei fenomeni, che appaiono particolarmente gravi nel Sud.

Sottolinea inoltre come la presunta contraddizione tra l'articolo 1 e l'articolo 7 del testo, evocata da taluni deputati intervenuti, sia solo apparente, dal momento che il provvedimento, all'articolo 7, non fa altro che favorire la stipula di contratti a tempo determinato nel settore privato, così come nel pubblico impiego ne è stata prevista la proroga in prossimità della loro scadenza. Dopo aver rilevato che l'alternativa a tale scelta sarebbe stata la disoccupazione di tali lavoratori, rileva

come l'incremento di elementi di flessibilità nell'ambito dei rapporti di lavoro sia comunque mitigata dagli incentivi previsti all'articolo 1, che mirano alla creazione di lavoro stabile. Pur ammettendo la possibilità che tali incentivi si rivelino non decisivi nel cambiare le attitudini dei datori di lavoro, ritiene, in ogni caso, che essi siano positivi, in quanto indicano una direzione di marcia corretta, sebbene non indichino con certezza la possibilità di risolvere il problema in maniera definitiva. A tale riguardo, evidenzia come tali interventi anticipino ulteriori misure strutturali – quali, ad esempio, gli interventi di riduzione del cuneo fiscale – che giudica necessario predisporre quanto prima.

Sebastiano BARBANTI (M5S) ritiene che, al fine di evitare inutili allungamenti dei tempi, dato il contesto, il Governo debba assumersi la responsabilità di porre la questione di fiducia sul provvedimento.

Renata POLVERINI, *presidente*, in considerazione dell'imminente ripresa delle votazioni in Assemblea, sospende la seduta, che riprenderà alla sospensione delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 17.05.

Renata POLVERINI, *presidente*, comunica preliminarmente che le Presidenze, alla luce degli ulteriori approfondimenti svolti, hanno convenuto sull'opportunità di rivedere, per analogia con l'intervento normativo proposto dal comma 11-*ter* dell'articolo 11 del provvedimento in esame, il giudizio di ammissibilità sull'emendamento Barbanti 11.11; le Presidenze ritengono, invece, di confermare i profili di inammissibilità degli emendamenti Fedriga 1.29, 3.3, 3.18, 3.23 e 3.24, i quali, facendo riferimento a una entità territoriale non contemplata dall'ordinamento, dettano disposizioni analoghe a simili proposte emendative, riferite ad altri provvedimenti, già dichiarate inammissibili in Assemblea. Per tali ragioni, ove i presentatori non accedessero all'invito al ritiro di

tali emendamenti, avverte che le Presidenze non potranno comunque porli in votazione.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) si dichiara sorpreso dalla peculiare interpretazione sull'ammissibilità dei suoi emendamenti 1.29, 3.3, 3.18, 3.23 e 3.24, considerato che, per un verso, la nozione di macroregione è già presente in atti ufficiali adottati dalla regione Lombardia, e che, per altro verso, analoghi emendamenti sono stati dichiarati ammissibili della Presidenza del Senato. Invita, pertanto, le Presidenze delle Commissioni a riflettere sull'opportunità di tale pronuncia o, quanto meno, a sottoporre la questione al Presidente della Camera, al fine di un confronto su tali argomenti con il Presidente dell'altro ramo del Parlamento.

Renata POLVERINI, *presidente*, nel dichiarare che il giudizio di ammissibilità sulle proposte emendative del deputato Fedriga non può che essere confermato alla luce dei precedenti dell'Assemblea, si riserva di porre la questione alla Presidenza della Camera, ai fini di un'analisi dei criteri di ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, che presentano significative differenze tra i due rami del Parlamento.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) illustra diffusamente il proprio emendamento 1.1, sottolineando come esso miri a rivedere il sistema degli incentivi attraverso una riduzione del cuneo fiscale, che vada a sostegno dei consumi dell'intero territorio nazionale. Giudica inaccettabile che il provvedimento intervenga a sostegno quasi esclusivamente del Sud, rilevando, peraltro, che nelle regioni del Meridione, oltre ad esservi una forte diffusione del lavoro nero (quasi inesistente al Nord), si registrano forti sprechi di risorse che non possono essere più accettate. Ritiene, dunque, che la proposta emendativa in esame sia particolarmente importante, in quanto mira a ridare competitività alle imprese italiane in un periodo di forte crisi, che le

espone ad una significativa concorrenza con i Paesi cosiddetti « emergenti ».

Renata POLVERINI, *presidente*, considerati i tempi a disposizione delle Commissioni riunite per concludere l'esame in sede referente, ricorda che gli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione tenutasi oggi, hanno convenuto di prevedere che la deliberazione sul conferimento del mandato ai relatori, avvenga non oltre le 21,30 di oggi, al fine di rispettare i termini cui le Commissioni riunite sono tenute per riferire all'Assemblea: invita, pertanto, i gruppi ad adeguare la tempistica dei propri interventi alle determinazioni assunte in quella riunione.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritiene che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, non abbia assunto alcuna determinazione circa l'orario di conclusione dei lavori in sede referente.

Renata POLVERINI, *presidente*, ribadisce che, alla luce dell'orientamento maggioritario in tal senso, nella riunione odierna degli Uffici di presidenza si è deciso di porre in votazione il mandato ai relatori a riferire all'Assemblea entro le 21,30 di oggi.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), nel precisare che il suo gruppo non ha mai assicurato il proprio assenso rispetto alla determinazione assunta dalla maggioranza nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, dichiara l'intenzione di interessare la Presidenza della Camera di tale questione, che giudica particolarmente grave, preannunciando un proprio intervento al riguardo alla ripresa dei lavori in Assemblea.

Michele PELILLO (PD) fa presente di non essere ancora intervenuto nel dibattito, poiché il tema relativo alla presunta iniqua distribuzione delle risorse tra nord e sud sembrava superato, ma ora rischia di assumere caratteri paradossali. Con particolare riferimento all'intervento del

deputato Fedriga, che ha riaperto l'argomento, intende fare alcune precisazioni, chiarendo come il decreto - legge in esame non preveda affatto lo stanziamento di nuovi fondi a favore del Mezzogiorno, bensì destini ad alcune regioni svantaggiate del Meridione risorse già presenti nel bilancio dello Stato, o come co-finanziamenti europei, o come *ex* Fondi FAS (ora Fondi per lo sviluppo e la coesione).

In tale contesto evidenzia come il decreto-legge rechi una mera rimodulazione di una parte di tali risorse, rilevando inoltre come si debba escludere, nel modo più assoluto, che esso operi una discriminazione tra regioni del Nord e regioni del Sud. Sottolinea inoltre come, a ben considerare, i Fondi per lo sviluppo e la coesione, che per legge devono essere destinati per l'80 in favore delle regioni del Sud, sono stati utilizzati, in passato, per fare fronte, ad esempio, alle pesanti multe comminate agli allevatori del Nord da parte dell'Unione europea per la violazione delle norme comunitarie previste in materia di quote latte.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA fa notare che le uniche risorse aggiuntive previste dal provvedimento siano quelle stanziare proprio a favore del Nord. Ritiene pertanto che l'emendamento Fedriga 1.1, proponendo la revisione complessiva dell'impostazione dell'intero articolo, non possa essere condiviso.

Filippo BUSIN (LNA) sottolinea il livello intollerabile raggiunto dalla pressione fiscale in Italia, evidenziando come il cuneo fiscale risulti, nel nostro Paese, maggiore di 11 punti rispetto alla media europea con riferimento ai single, mentre di più di dodici punti con riferimento alle famiglie monoreddito. Ritiene quindi fondamentale adottare interventi particolarmente incisivi per colmare la distanza.

Francesco RIBAUDO (PD) stigmatizza la polemica suscitata da alcuni esponenti della Lega e del Movimento 5 Stelle, i quali hanno sostenuto che le regioni del Sud non meritano di ricevere risorse economi-

che, poiché in passato vi sono stati casi di cattivo utilizzo delle stesse. A tale proposito, nel sottolineare la falsità, dimostrata anche dal dibattito presso le Commissioni riunite, di tale affermazione, ricorda come negli ultimi anni ingenti finanziamenti siano stati destinati ad esclusivo vantaggio delle regioni del Nord, citando il caso dell'utilizzo dei Fondi FAS per il pagamento da parte dello Stato delle multe comminate agli allevatori del Nord per la violazione delle norme in materia di quote latte, nonché gli stanziamenti per ammortizzatori sociali, che sono andati per lo più a favore delle regioni settentrionali.

Invita quindi i colleghi a rimanere nei termini della discussione, senza operare digressioni strumentali, sottolineando come lo stato di arretratezza delle regioni del Sud rispetto a quelle del Nord sia probabilmente dovuto al fatto che esse hanno beneficiato di scarse risorse, nonché agli effetti di politiche sbagliate.

Sebastiano BARBANTI (M5S) ritiene che l'obiettivo principale dell'attività parlamentare debba essere quello di lavorare per l'unità del Paese.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, segnala come il proprio gruppo non abbia mai espresso il proprio assenso rispetto alla possibilità di concludere comunque l'esame in sede referente entro le 21,30 di oggi.

Renata POLVERINI, *presidente*, ribadisce come, in seno agli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite, sia emerso un orientamento prevalente a concludere l'esame entro le 21,30 di oggi.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fedriga 1.1.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori, ribadisce che nessun accordo era stato assunto circa l'orario di conclusione dell'esame in sede referente del provvedimento da parte delle Commissioni riunite, precisando che il suo gruppo si è sempre espresso contro la previsione di tale orario di conclusione.

Renata POLVERINI, *presidente*, ricorda che, nell'ambito degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, le modalità di organizzazione dei lavori delle Commissioni riunite, come peraltro di norma accade, sono state oggi definite senza che vi fosse l'esigenza di porre in votazione le proposte organizzative delle Presidenze. Ritiene, pertanto, che definire un orario per la deliberazione del mandato ai relatori rappresenti un atto dovuto, al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal calendario dei lavori dell'Assemblea.

Walter RIZZETTO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza le dichiarazioni rilasciate alla stampa da un deputato del gruppo del PD, il quale ha sostenuto che i rappresentanti del Movimento 5 Stelle avrebbero qualificato come inutili le risorse stanziare dal provvedimento in favore delle regioni del Mezzogiorno. Rigetta con forza tale affermazione, rilevando come il resoconto sommario della precedente seduta indichi con chiarezza come nessun componente del gruppo M5S abbia sostenuto tale tesi. Considera pertanto inaccettabile tale attacco nei confronti del gruppo stesso.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) chiede chiarimenti alla Presidenza rispetto alla notizia secondo la quale la Ragioneria generale dello Stato, nella relazione tecnica sul provvedimento trasmessa alla Commissione Bilancio, avrebbe evidenziato come alcune norme del provvedimento siano prive di copertura finanziaria, determinando in tal caso la necessità di modificare ulteriormente il decreto-legge e rinviarlo al Senato.

Renata POLVERINI, *presidente*, si riserva di verificare la circostanza segnalata dal deputato Fedriga, rilevando, peraltro, come la Commissione Bilancio abbia fatto sapere che esprimerà il proprio parere direttamente all'Assemblea.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), con riferimento all'organizzazione dei lavori

delle Commissioni, non ritiene che il proprio gruppo, in seno agli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite, abbia espresso alcun assenso all'ipotesi di concludere i lavori entro le 21,30 di oggi.

Renata POLVERINI, *presidente*, ribadisce come, in occasione dell'odierna riunione congiunta degli Uffici di presidenza, le Presidenze abbiano avanzato una proposta in merito all'organizzazione dei lavori, sulla quale si è registrato l'orientamento favorevole della maggioranza dei gruppi. Ricorda, peraltro, che tale organizzazione dei lavori è resa indispensabile dall'esigenza di riferire sul provvedimento all'Assemblea entro la mattina di domani.

Giorgio AIRAUDO (SEL) illustra l'emendamento Di Salvo 1.2, osservando che esso mira ad estendere i requisiti anagrafici per l'ammissione agli incentivi, stanziando ulteriore risorse a copertura di tale intervento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Di Salvo 1.2.

Gessica ROSTELLATO (M5S) illustra il proprio emendamento 1.3, osservando come esso tenda, in coordinamento con il proprio emendamento 1.18, a fare rientrare nelle agevolazioni anche i lavoratori meno giovani, al fine di evitare inutili sovrapposizioni con le agevolazioni già vigenti in caso di ricorso al contratto di apprendistato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Rostellato 1.3.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) illustra il proprio emendamento 1.4.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Fedriga 1.4, 1.6, 1.5, nonché Airaudò 1.7.

Gessica ROSTELLATO (M5S) illustra il proprio emendamento 1.8.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Rostellato 1.8, Fedriga 1.10, 1.9 e 1.12, Rostellato 1.11, nonché gli identici emendamenti Busin 1.13 e Fedriga 1.14.

Silvia CHIMIENTI (M5S) illustra l'emendamento Brescia 1.15, di cui è cofirmataria, il quale intende eliminare l'incentivo, implicito nel provvedimento all'abbandono scolastico.

Le Commissioni respingono l'emendamento Brescia 1.15.

Gessica ROSTELLATO (M5S) illustra il proprio emendamento 1.16, rilevando come esso miri a introdurre una data certa in relazione alla decorrenza degli interventi, rendendo inoltre permanenti le agevolazioni.

Le Commissioni respingono gli emendamenti Rostellato 1.16 e 1.17.

Gessica ROSTELLATO (M5S) ritira il proprio emendamento 1.18.

Claudio COMINARDI (M5S) illustra il proprio emendamento 1.19.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cominardi 1.19.

Davide TRIPIEDI (M5S) lamenta le modalità di voto seguite dalle Commissioni, che non consentono di verificare l'effettivo esito delle votazioni stesse. In tale contesto chiede di verificare l'effettiva reiezione dell'emendamento Cominardi 1.19.

Renata POLVERINI, *presidente*, chiede ai deputati segretari di prestare la massima attenzione all'esito delle votazioni successive.

Davide TRIPIEDI (M5S) chiede di poter ripetere la votazione dell'emendamento Cominardi 1.19.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) si associa alla richiesta del deputato Tripiedi, che ritiene fondata.

Davide BARUFFI (PD) ritiene che debbano essere i deputati segretari a verificare l'andamento delle votazioni.

Gessica ROSTELLATO (M5S) si associa alla richiesta di ripetere la votazione dell'emendamento Cominardi 1.19.

Renata POLVERINI, *presidente*, dispone l'annullamento della precedente votazione sull'emendamento Cominardi 1.19, avvertendo che si procederà alla ripetizione della stessa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cominardi 1.19.

Claudio COMINARDI (M5S) chiede di poter conoscere, per ragioni di trasparenza, il conteggio dei voti in relazione alla votazione appena conclusasi.

Renata POLVERINI, *presidente*, con riferimento alla richiesta del deputato Cominardi, ricorda che, ai sensi delle norme del Regolamento, le votazioni in sede referente sono effettuate con modalità che non prevedono la registrazione dei voti.

Walter RIZZETTO (M5S) illustra il proprio emendamento 1.20, osservando come esso rechi disposizioni di puro buon senso, tese a prevedere agevolazioni a favore delle imprese.

Le Commissioni respingono l'emendamento Rizzetto 1.20.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) illustra il proprio emendamento 1.23, facendo notare che esso mira a eliminare l'obbligo, per l'impresa, di incrementare l'occupazione, a cui è condizionata la concessione del beneficio. Ritiene opportuno, quindi, rimuovere una norma « di bandiera » che giudica inutile, in quanto rischia di rendere inefficaci le agevolazioni recate dal provvedimento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fedriga 1.23.

Gessica ROSTELLATO (M5S) illustra il proprio emendamento 1.22, facendo notare come esso miri a definire in modo certo i riferimenti temporali, evitando interpretazioni che potrebbero rivelarsi inesatte.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Rostellato 1.22, Barbanti 1.24 e Cominardi 1.25.

Gessica ROSTELLATO (M5S) illustra il proprio emendamento 1.26.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Rostellato 1.26 e 1.27.

Walter RIZZETTO (M5S) evidenzia come i timori da lui stesso espressi prima della sospensione della seduta si stiano realizzando, in quanto è evidente l'assoluta indisponibilità di Governo e maggioranza a prestare effettiva attenzione alle proposte emendative delle opposizioni. Ritenendo, pertanto, inutile proseguire nei lavori delle Commissioni, i quali si stanno riducendo ad una vera e propria perdita di tempo, preannuncia che i deputati del suo gruppo abbandoneranno l'aula in segno di protesta.

(I deputati del gruppo del Movimento 5 Stelle abbandonano l'aula delle Commissioni riunite).

Massimiliano FEDRIGA (LNA), alla luce degli approfondimenti svolti per le vie brevi, segnala come la Ragioneria generale dello Stato abbia evidenziato alla Commissione Bilancio, nella relazione tecnica trasmessa sul provvedimento, la carenza di copertura finanziaria di una norma recata dall'articolo 9. Chiede quindi di sapere se tale circostanza modifichi la posizione di chiusura del Governo e della maggioranza rispetto alla possibilità di modificare il testo e di rinviarlo al Senato per un'ulteriore lettura.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA ritiene che il parere della Commissione Bilancio, che sarà espresso direttamente all'Assemblea, non pregiudichi i lavori delle Commissioni riunite. Al riguardo, peraltro, considera opportuno tenere conto di qualsiasi tipo di rilievo formulato dalla Ragioneria generale dello Stato, che tuttavia andrà valutato solo nell'ambito del parere che renderà la stessa Commissione Bilancio. In ogni caso, fa presente che l'interesse prioritario del Governo è quello di accelerare la conversione in legge del decreto-legge in esame.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Fedriga 1.42, 1.28, 1.31, 1.40, 1.30, 1.32, 1.36, 1.38 e 1.39.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritira i propri emendamenti 1.37, 1.33, 1.34, 1.35 e 1.41.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fedriga 1.43.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) illustra il proprio emendamento 1.44.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Fedriga 1.44, Pratavera 1.46 e 1.45, Fedriga 1.47, 1.48, 1.50, 1.49, nonché l'articolo aggiuntivo Fedriga 1.01 e l'emendamento Placido 2.3.

Renata POLVERINI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Rostellato 2.4, Ciprini 2.5 e Rostellato 2.6: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Fedriga 2.7, 2.8 e 2.9.

Renata POLVERINI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Vacca 2.10, Chimienti 2.11, Marzana 2.12 e 2.14: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Fedriga 2.13 e Busin 2.15.

Renata POLVERINI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Vacca 2.16: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Fedriga 3.1, 3.2, 3.8, 3.9 e 3.4.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritira i propri emendamenti 3.5, 3.6 e 3.7.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Fedriga 3.10, 3.12, 3.11, 3.13 e 3.14.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritira i propri emendamenti 3.16, 3.17 e 3.15.

Titti DI SALVO (SEL) illustra l'emendamento Airaudo 3.19, segnalando l'incomprensibilità lessicale del comma di cui l'emendamento propone la soppressione.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA ritiene che non sia necessario sopprimere il comma 1-*bis* dell'articolo 3, il cui significato sarà di certo specificato con successivi atti di tipo amministrativo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Airaudo 3.19.

Renata POLVERINI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Baldassarre 3.20: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Fedriga 3.21, 3.22, 3.26, 3.25, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31 e 4.1.

Renata POLVERINI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Ciprini 5.3: si intende vi abbiano rinunciato.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) illustra il proprio emendamento 5.7.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fedriga 5.7.

Renata POLVERINI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Baldassarre 5.2, nonché Ciprini 5.6 e 5.5: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fedriga 5.4.

Renata POLVERINI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Baldassarre 5.1: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Fedriga 5.8 e 5.9.

Titti DI SALVO (SEL) illustra l'emendamento Airaudo 7.5, osservando come l'obiettivo della proposta emendativa sia quello di impedire un abbassamento delle tutele nelle fattispecie contrattuali flessibili,

Le Commissioni respingono l'emendamento Airaudo 7.5.

Renata POLVERINI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Tripiedi 7.6 e Ciprini 7.7: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fedriga 7.12.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira i propri emendamenti 7.8 e 7.9.

Renata POLVERINI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Rostellato 7.10, Ciprini 7.11, 7.1 e 7.3, Tripiedi 7.4, Baldassarre 7.17 e 7.16, nonché Rostellato 7.2: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Di Salvo 7-*bis*.1.

Renata POLVERINI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Rostellato 8.1 e 9.4: si intende vi abbiano rinunciato.

Titti DI SALVO (SEL) illustra il proprio emendamento 9.2, osservando come non sia corretto escludere la pubblica amministrazione dall'applicazione di una norma sui contratti di appalto che appare ampiamente condivisibile.

Le Commissioni respingono l'emendamento Di Salvo 9.2.

Renata POLVERINI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Ciprini 9.5: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Di Salvo 9.3.

Renata POLVERINI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Baldassarre 9.6: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Di Salvo 9.7, Fedriga 9.21 e Nicchi 9.8.

Renata POLVERINI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bechis 9.9: si intende vi abbiano rinunciato.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) illustra il proprio emendamento 9.22, facendo notare come esso miri ad impedire la concentrazione nel Ministro del lavoro e delle politiche sociali di un potere eccessivamente esteso in materia.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fedriga 9.22.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) illustra il proprio emendamento 9.23.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Fedriga 9.23 e 9.24, Schullian 9.10, nonché Fedriga 9.25.

Renata POLVERINI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Bechis 9.11, Baldassarre 9.14 e Rizzetto 9.15: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Fedriga 9.1, Fratoianni 9.27 e 9.28.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) illustra il proprio emendamento 10.1, rilevando come esso intenda destinare le risorse stanziare ai disoccupati delle regioni del Nord, giudicando prioritario, piuttosto che prevedere un aiuto in favore dei detenuti, sostenere i cittadini che non hanno commesso reati.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Fedriga 10.1, Guidesi 11.7 e Marcon 11.8.

Renata POLVERINI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Zolezzi 11.9 e 11.10: si intende vi abbiano rinunciato.

Filippo BUSIN (LNA) illustra l'emendamento Fedriga 11.20, di cui è cofirmatario.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 11.20, giudicando umiliante per gli stessi territori della Valle del Belice interessati lo stanziamento, previsto dal provvedimento, di risorse per un evento sismico avvenuto oltre 40 anni fa. Fa notare, inoltre, come le risorse stanziare per il FAS siano in gran parte finanziate dal Nord e siano impiegate per il Meridione esclusivamente sulla base di decisione politiche sbagliate. Auspica, quindi, la soppressione di tale norma, che ritiene sia stata introdotta solo per motivi di propaganda elettorale in quei territori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fedriga 11.20.

Filippo BUSIN (LNA) illustra il proprio emendamento 11.4, riferendosi anche alle finalità del proprio emendamento 11.5.

Le Commissioni respingono l'emendamento Busin 11.4.

Renata POLVERINI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Barbanti 11.11 e 11.12: si intende vi abbiano rinunciato.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra l'emendamento Boccadutri 11.13, di cui è cofirmatario, che consente ai creditori delle pubbliche amministrazioni di cedere il proprio credito, assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma 11-*bis* dell'articolo 11, alla Cassa depositi e prestiti, la quale istituisce a tal fine un Fondo.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, chiede ai presentatori di ritirare l'emendamento 11.13, il quale pone un tema interessante, ma che non può essere affrontato nei termini indicati dall'emendamento. Rileva, infatti, come, anche alla luce degli approfondimenti svolti in merito a partire dall'esame del decreto-legge n. 35 del 2013, non sia opportuno vincolare la Cassa depositi e prestiti ad acquisire i crediti vantati nei confronti della PA, in quanto ciò comporterebbe la sua inclusione nel perimetro della PA, ai fini del calcolo dell'indebitamento. Pertanto considera preferibile prevedere che tale cessione avvenga mediante convenzioni che il sistema bancario stipulerà volontariamente con la medesima Cassa depositi e prestiti, la quale ha, del resto già pubblicamente espresso la sua disponibilità in tal senso.

Giovanni PAGLIA (SEL) comprende le argomentazioni svolte dal deputato Causi, ma non ritiene che l'istituzione del Fondo, prevista dall'emendamento 11.13, comporti automaticamente l'inclusione della Cassa depositi e prestiti nel perimetro

della PA. Dichiara quindi la disponibilità del proprio gruppo ad approfondire tale tematica, qualora sussista la volontà della maggioranza a presentare un ordine del giorno che impegni in termini chiari il Governo su questo punto.

Le Commissioni respingono l'emendamento Boccadutri 11.13.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) chiede alle Presidenze di sospendere la seduta, in considerazione dell'imminente avvio delle votazioni in Assemblea.

Renata POLVERINI, *presidente*, assicura che la seduta sarà sospesa non appena riprenderanno i lavori dell'Assemblea.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra il proprio emendamento 11.14.

Le Commissioni respingono l'emendamento Paglia 11.14.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) illustra l'emendamento Busin 11.5, giudicando inaccettabile permettere alla Campania, con una norma *ad hoc*, di utilizzare le risorse stanziare per scopi di bilancio interno, in relazione all'erogazione di determinati servizi locali di trasporto ferroviario. Manifesta rammarico per il silenzio con il quale simili disposizioni discriminatorie vengano accettate dai gruppi di maggioranza.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Fedriga, invita ad approfondire maggiormente il contenuto del provvedimento, il quale, al comma 13 dell'articolo 11, si limita a disciplinare l'utilizzo dell'anticipazione già concessa in precedenza alla regione Campania, non utilizzata, alla copertura di parte del piano di rientro del *deficit* relativo al trasporto pubblico locale della medesima Regione. Rileva pertanto come la disposizione non stanzi ulteriori risorse, ricordando come il predetto piano di rien-

tro dal disavanzo nel settore del trasporto pubblico locale fosse già previsto dal 2012, ai sensi del decreto-legge n. 83 del 2012.

Le Commissioni respingono l'emendamento Busin 11.5.

Renata POLVERINI, *presidente*, anche in relazione alla richiesta in precedenza formulata dal deputato Fedriga, sospende la seduta fino al termine delle votazioni in Assemblea.

La seduta, sospesa alle 18.30, è ripresa alle 19.55.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lavagno 11.15.

Filippo BUSIN (LNA) illustra il proprio emendamento 11.6, il quale intende sostituire le modalità di copertura indicate dal provvedimento a fronte della proroga dell'aumento dell'aliquota IVA del 21 per cento.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Busin 11.6, rilevando come il provvedimento realizzi una sorta di presa in giro nei confronti dei contribuenti, da un lato rinviando l'aumento dell'aliquota IVA del 21 per cento e, dall'altro, incrementando la percentuale degli acconti relativi all'IRPEF ed all'IRES. Evidenzia, a tale riguardo, come le misure tributarie contenute nel provvedimento non risolvono in alcun modo i problemi strutturali dell'economia italiana, proponendo misure di carattere meramente provvisorio che non assicurano alcuna certezza alle imprese e che testimoniano della labilità dell'azione del Governo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Busin 11.6.

Renata POLVERINI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Cancellieri 11.16: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Busin 11.3, limitatamente alla parte ammissibile.

Fabio LAVAGNO (SEL) illustra il proprio emendamento 11.18 e l'emendamento Pilozzi 11.17, di cui è cofirmatario, i quali intendono eliminare le disposizioni che prevedono l'introduzione di un'imposta di consumo molto rilevante sulle cosiddette « sigarette elettroniche », in assenza di una normativa generale in materia, sostituendo tale fonte di copertura con un incremento del prelievo erariale unico sui giochi, nonché mediante una revisione delle cosiddette « *tax expenditures* ».

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Lavagno 11.18 e Pilozzi 11.17.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) illustra il proprio emendamento 11.1, che intende eliminare l'incremento di imposizione sulle cosiddette « sigarette elettroniche », rilevando come tale settore costituisca uno dei pochi comparti economici che hanno mostrato, in questi anni, una dinamica positiva, consentendo a molte persone che hanno perso la loro occupazione uno sbocco lavorativo. In tale contesto considera fortemente contraddittorio che il Governo e la maggioranza intendano colpire proprio un ambito produttivo che ha consentito di creare nuovi posti di lavoro.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fedriga 11.1.

Renata POLVERINI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Schullian 11.19, parzialmente ammissibile: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fedriga 11.2.

Filippo BUSIN (LNA) illustra i propri emendamenti 11-*bis*.2 e 11-*bis*.3.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni gli emendamenti Busin 11-*bis*.2, 11-*bis*.3 e 12.4.

Renata POLVERINI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Luigi Gallo 12.1: si intende vi abbiano rinunciato

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni gli emendamenti Lavagno 12.2 e Marcon 12.3.

Renata POLVERINI, *presidente*, nel ricordare che era già stato acquisito, nella scorsa settimana, il parere del Comitato per la legislazione, avverte che sono nel frattempo pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni II, III, X e XIV, nonché i pareri favorevoli con osservazioni delle Commissioni I, VIII, XII e XIII e il parere favorevole con condizioni e osservazioni della VII Commissione. Comunica, infine, che la V Commissione esprimerà il parere direttamente all'Assemblea.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) constata anzitutto con rammarico come la maggioranza non abbia inteso neanche recepire i pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva, rendendo vano il loro lavoro e confermando un atteggiamento di assoluta contrarietà a qualsiasi proposta di modifica del testo. Rilevato che su talune parti del decreto sembrerebbero esservi perplessità da parte della Ragioneria generale dello Stato, paventa il rischio che la V Commissione, chiamata domani ad esprimere il parere per l'Assemblea, ignori di rilevare tali elementi di criticità pur di non intralciare il cammino del provvedimento imposto dalla maggioranza: ciò sarebbe grave, a suo avviso, perché significherebbe introdurre nell'ordinamento norme prive di copertura, con effetti lesivi degli equilibri finanziari.

Evidenzia quindi come il suo gruppo abbia comunque tentato di modificare un testo ampiamente migliorabile, ma si sia scontrato con la chiusura totale da parte della maggioranza e del Governo, che ritiene debbano assumersi la responsabilità di quanto sta avvenendo.

Rileva comunque taluni elementi di positività in alcune parti del testo volte ad incidere sulla cosiddetta « riforma Fornero », relativa al mercato del lavoro, laddove si tenta di reintrodurre elementi di flessibilità nell'ambito delle fattispecie contrattuali atipiche, anche se si sarebbe aspettato un maggiore coraggio da parte del Governo, visti i significativi danni prodotti sull'occupazione dalla legge n. 92 del 2012. Ritiene, infatti, demagogico opporsi a qualsiasi forma di flessibilità, battendosi solo per il lavoro stabile, dal momento che l'unica alternativa al lavoro atipico in molti casi sarebbe la disoccupazione.

Si dichiara tuttavia contrario alle altre previsioni del decreto – legge, facendo notare come esso rechi disposizioni discriminatorie che mirano a premiare, con uno stanziamento immeritato di risorse, le regioni che si sono già rese protagoniste di ingenti sprechi, citando al riguardo il caso delle assunzioni sproporzionate di personale nell'ambito delle Guardie forestali in Sicilia e Calabria. Rileva, peraltro, come i fondi FAS siano attribuiti alle regioni del Sud per una mera convenzione politica e normativa, penalizzando le regioni del Nord, che considera invece come le naturali destinatarie di quelle risorse. Ritiene che simili scelte, volte a premiare il Mezzogiorno al di là dei suoi meriti, colpiscano gli stessi cittadini onesti del Sud, che desidererebbero un Meridione efficiente, finalmente liberato da un assistenzialismo gestito da pochi gruppi di potere e fondato su giusti principi di meritocrazia.

Giudica altresì grave che il provvedimento tenda ad escludere dai benefici i giovani in possesso di un'istruzione superiore, esprimendo altresì la propria contrarietà per quelle misure volte a sostenere il lavoro dei soggetti detenuti.

In conclusione ritiene che la maggioranza, con il suo colpevole silenzio, debba

ritenersi corresponsabile della ormai probabile approvazione di misure che contribuiranno a rendere meno sicura la vita dei giovani lavoratori.

Giorgio AIRAUDO (SEL) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di conferire mandato ai relatori di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, rilevando come esso presenti alcuni rilevanti profili critici, relativi al problema della disoccupazione, non soltanto giovanile, che meritava un più incisivo intervento già in questa sede, alla precarizzazione dei contratti di lavoro, che viene addirittura rafforzata, al contratto di apprendistato, che, pur essendo rivelato uno strumento utile per l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, viene fortemente indebolito.

Sottolinea, quindi, come approvare il decreto-legge nel testo licenziato dal Senato non consenta di creare stabile occupazione, non si aiutino le « buone » imprese, né si prevedano risorse sufficienti ad incentivare l'occupazione, preannunciando che incalzerà il Governo, affinché fornisca risposte, sui temi evidenziati nel corso dell'esame, già a partire dalla discussione in Assemblea prevista per domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, Causi e Pizzolante, a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte che le Presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 20.25.

ALLEGATO

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (C. 1458 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Con l'obiettivo di sostenere l'occupazione dei giovani nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, in via sperimentale per un quinquennio, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di età inferiore ai trentacinque anni assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Il periodo di esenzione di cui al comma 1 è ridotto ad un triennio in caso di assunzione con contratto di natura subordinata a tempo determinato ovvero con le tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive integrazioni e modificazioni.

3. Per le aziende del settore privato che incrementano nei cinque anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono incrementate

ad euro 20.000 per ogni lavoratore di età inferiore ai trentacinque anni assunto.

4. Le deduzioni di cui al comma precedente si applicano anche nelle ipotesi in cui i contratti di lavoro a tempo determinato in essere per i soggetti di età inferiore a trentacinque anni siano trasformati in contratti a tempo indeterminato.

5. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età inferiore a trentacinque anni spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.

6. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al medesimo comma 1.

7. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di assunzione.

8. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7, del presente articolo, trovano applicazione le condizioni di cui al comma 12 dell'articolo 4 della legge n. 92 del 2012.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2013, 150 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle finalità di cui al presente articolo ai sensi del comma 10;

b) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e 400 milioni di euro a decorrere dal 2015, a valere sulla corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

c) nella misura di 48 milioni di euro per l'anno 2013, 98 milioni di euro per l'anno 2014, 98 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016, ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali. La regione interessata all'attivazione dell'incentivo finanziato dalle risorse di cui alla presente lettera è tenuta a farne espressa dichiarazione entro il 30 novembre 2013 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Ministro per la coesione territoriale.

10. Le predette risorse sono destinate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze con indicazione degli importi destinati per singola Regione.

11. A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei Programmi operativi regionali 2007-2013, le Regioni e le Province autonome possono prevedere l'ulteriore finanziamento degli incentivi di cui al presente articolo.

1. 1. Fedriga, Busin.

Sostituire i commi 1, 2, 12, 13 e 15 con i seguenti:

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a 35 anni di età e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare, è istituito in via sperimentale, nel limite delle risorse di cui al comma 12 e al comma 16, queste ultime solo per quanto riguarda gli incentivi per i giovani di età fino ai 29 anni, un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori aventi i requisiti di cui al comma 2, nel rispetto dell'articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

2. L'assunzione di cui al comma 1 deve riguardare lavoratori, di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che rientrino in una delle seguenti condizioni:

a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b) siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.

12. Le risorse di cui al comma 1, destinate al finanziamento dell'incentivo straordinario di cui al medesimo comma, sono determinate:

1) per i giovani fino a 29 anni:

a) nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2013, 150 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016, per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16

aprile 1987, n. 183, già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle finalità di cui al presente articolo ai sensi del comma 13;

b) nella misura di 48 milioni di euro per l'anno 2013, 98 milioni di euro per l'anno 2014, 98 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016, per le restanti regioni, ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali;

2) per i giovani di età compresa tra i 30 ed i 35 anni nella misura di 450 milioni di euro per l'anno 2013, 750 milioni di euro per l'anno 2014, 750 milioni di euro per l'anno 2015 e 450 milioni di euro per l'anno 2016.

12-bis. Agli oneri di cui al comma 12, si provvede con il risparmio derivante dalle disposizioni di cui al comma 12-ter.

12-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 600 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

13. Le risorse di cui ai commi 12 e 12-ter sono destinate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con indicazione degli importi destinati per singola Regione.

15. A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei Programmi operativi regionali 2007-2013, le Regioni e Province autonome, possono prevedere l'ulteriore finanziamento dell'incentivo di cui al presente articolo per i giovani fino a 29 anni di età.

1. 2. Di Salvo, Airaud, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno.

Al comma 1, sopprimere le parole: di giovani fino a 29 anni di età.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: di età compresa tra i 18 ed i 29 anni.

1. 3. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Al comma 1, dopo le parole: giovani inserire le seguenti: cittadini italiani ovvero comunitari residenti sul territorio nazionale da almeno cinque anni.

1. 4. Fedriga, Busin.

Al comma 1, sostituire le parole: fino a 29 con le seguenti: fino a 35.

1. 6. Fedriga, Busin.

Al comma 1, sostituire le parole: fino a 29 con le seguenti: fino a 32.

1. 5. Fedriga, Busin.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'assunzione di cui al comma 1 deve riguardare lavoratori, di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Conseguentemente:

al comma 12, alla lettera a) dopo le parole: per quanto occorra, della Commissione europea *aggiungere le seguenti:* , nonché, per le stesse Regioni, nella misura di ulteriori 100 milioni per l'anno 2013, 150 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016.;

alla lettera b) dopo le parole: di riparto dei Fondi strutturali, *aggiungere le seguenti:* nonché per le stesse restanti Regioni, nella misura di ulteriori di 50 milioni di euro per l'anno 2013, 100 milioni di euro per l'anno 2014, 100 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016.;

dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. Agli oneri di cui al comma 12, oltre che con le risorse indicate nel medesimo comma, si provvede con il risparmio derivante dalle disposizioni di cui al comma 12-ter.

12-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 150 milioni di euro per l'anno 2013 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità

tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1. 7. Airaudo, Di Salvo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'assunzione di cui al comma 1 deve riguardare lavoratori che siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e che siano iscritti al Centro per l'impiego.

1. 8. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Al comma 2, sostituire le parole: tra i 18 ed i 29 *con le seguenti:* tra i 18 ed i 35.

1. 10. Fedriga, Busin.

Al comma 2, sostituire le parole: tra i 18 ed i 29 *con le seguenti:* tra i 18 ed i 32.

1. 9. Fedriga, Busin.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* tre mesi.

1. 12. Fedriga, Busin.

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: sei mesi *aggiungere le seguenti:* che risultino iscritti presso i Centri per l'impiego.

1. 11. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

***1. 13.** Busin.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

***1. 14.** Fedriga, Busin.

Al comma 2, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non iscritti ad alcun corso di studio.

1. **15.** Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Di Benedetto, Valente, Battelli, Chimienti, Rostellato, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini, Bechis, Cominardi, Tripiedi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno dalla conversione del presente decreto.

1. **16.** Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Al comma 3, sopprimere le parole: e non oltre il 30 giugno 2015.

1. **17.** Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Al comma 4, sostituire le parole: è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali con le seguenti: è rappresentato da una riduzione dell'aliquota posta a carico del datore di lavoro nella misura del 10 per cento.

1. **18.** Rostellato, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Baldassarre.

Al comma 4, sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 48 mesi e le parole seicentocinquanta con le seguenti: cinquecento.

1. **19.** Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Bechis, Rostellato, Baldassarre, Ciprini.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Nel caso di assunzione di almeno due lavoratori, entro l'anno solare a far data dall'entrata in vigore della presente

legge, per i quali spetta l'incentivo di cui al comma 1, il datore di lavoro è esentato dall'imposta regionale sulle attività produttive per ciascuno degli anni di imposta in cui gli incrementi occupazionali raggiunti con la seconda assunzione vengono mantenuti.

Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a d), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

1. **20.** Rizzetto, Baldassarre, Rostellato, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

1. **23.** Fedriga, Busin.

Al comma 5 sostituire, la parola un mese con la seguente trenta giorni.

1. **22.** Rostellato, Baldassarre, Tripiedi, Cominardi, Rizzetto, Bechis, Ciprini.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche ai comuni colpiti dalle calamità naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio del 1992, n. 225, per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

8-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 si applicano anche ai comuni colpiti dalle calamità naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della

legge 24 febbraio del 1992, n. 225, per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 31 agosto 2013 è stabilito l'aumento del canone annuo di cui all'articolo 27, comma 9, lettera a-bis) della legge 23 dicembre 1999, n. 488 esclusivamente per le emittenti private, in misura tale da assicurare un maggior gettito annuo pari a 75 milioni di euro.

1. 24. Barbanti, Cancelleri, Pisano, Pesco, Villarosa, Ruocco.

All'articolo 1 sostituire, il comma 9 con il seguente: 9. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Inps con propria circolare disciplina le modalità attuative del presente incentivo e adegua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo scopo di:

a) ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all'incentivo e di consentire la fruizione dell'incentivo stesso;

b) assicurare in ogni momento la possibilità da parte dei datori di lavoro di conoscere le disponibilità residue, per ciascuna regione e per ciascun anno, delle risorse di cui al comma 1.

1. 25. Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Bechis, Rostellato, Baldassarre, Ciprini.

Al comma 9, sostituire le parole entro 60 giorni con le seguenti: entro 30 giorni.

1. 26. Rostellato, Baldassarre, Tripiedi, Cominardi, Rizzetto, Bechis, Ciprini.

Al comma 10, sopprimere le parole: Tali assunzioni devono essere effettuate non oltre in 30 giugno 2015.

1. 27. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Al comma 12, lettera a), sopprimere le parole: per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Conseguentemente, alla lettera b), sopprimere le parole: per le restanti regioni.

1. 42. Fedriga, Busin.

Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia *con le seguenti:* il cui rapporto gettito Irpef-trasferimenti statali è superiore alla media nazionale.

1. 28. Fedriga, Busin.

Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia *con le seguenti:* del Settentrione.

1. 31. Fedriga, Busin.

Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia *con la seguente:* settentrionali.

1. 40. Fedriga, Busin.

Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia *con le seguenti:* del Nord.

1. 30. Fedriga, Busin.

Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia *con le seguenti:* Lombardia, Veneto, Piemonte,

Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Liguria.

1. 32. Fedriga, Busin.

Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia *con le seguenti:* per i territori della Macroregione Padano Alpina.

1. 29. Fedriga, Busin.

(Inammissibile)

Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia *con le seguenti:* Lombardia, Veneto e Piemonte.

1. 36. Fedriga, Busin.

Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia *con le seguenti:* Lombardia e Piemonte.

1. 38. Fedriga, Busin.

Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia *con le seguenti:* Piemonte e Veneto.

1. 39. Fedriga, Busin.

Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia *con le seguenti:* Lombardia e Veneto.

1. 37. Fedriga, Busin.

Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia *con le seguenti:* per la regione Lombardia.

1. 33. Fedriga, Busin.

Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia *con le seguenti:* per la regione Veneto.

1. 34. Fedriga, Busin.

Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia *con le seguenti:* per la regione Piemonte.

1. 35. Fedriga, Busin.

Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia *con le seguenti:* Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

1. 41. Fedriga, Busin.

Al comma 12, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) nella misura di 500 milioni di euro per Vanno 2014 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per le regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Liguria, a valere sulla corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

1. 43. Fedriga, Busin.

Al comma 12, lettera b), dopo le parole: per le restanti regioni *inserire le seguenti:* e le province di Trento e Bolzano.

1. 44. Fedriga, Busin.

Al comma 12, lettera b), sostituire le parole: ripartiti tra le Regioni *con le seguenti:* ripartiti secondo il principio della premialità tra le Regioni più virtuose.

1. 46. Prata, Fedriga, Busin.

Al comma 12, lettera b), dopo le parole: ripartiti inserire le seguenti: secondo il principio della premialità e virtuosità.

1. 45. Prata, Fedriga, Busin.

Al comma 12, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La regione interessata all'attivazione dell'incentivo finanziato dalle risorse di cui alla presente lettera è tenuta a fame espressa dichiarazione entro il 30 dicembre 2013 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

1. 47. Fedriga, Busin.

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La ripartizione tra le Regioni avviene proporzionalmente, tenendo conto per ogni Regione dell'incremento percentuale del tasso di disoccupazione negli ultimi cinque anni rispetto alla percentuale di disoccupazione rilevata dall'Istat nell'anno 2007.

1. 48. Fedriga, Busin.

Al comma 22-bis, sopprimere le parole: ai sensi.

1. 50. Fedriga, Busin.

Al comma 22-bis, sostituire le parole: ai sensi di cui al con le seguenti: ai sensi del.

1. 49. Fedriga, Busin.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al fine di incentivare la conversione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in contratto di lavoro a tempo indeterminato, in via sperimentale, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita l'apposizione di clausole nel contratto di lavoro subordi-

nato a tempo indeterminato che attribuiscono al datore di lavoro la facoltà di:

a) diminuire l'orario di lavoro normale settimanale;

b) aumentare l'orario di lavoro normale settimanale, ferma restando la durata massima stabilita dall'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni;

c) modificare le mansioni stabilite dal contratto anche in deroga all'articolo 2103 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3.

2. Le clausole di cui al comma 1 devono risultare da atto scritto. Copia del contratto contenente le clausole è consegnata al lavoratore non oltre il primo giorno di inizio della prestazione lavorativa, a pena di nullità della stessa clausola.

3. Il datore di lavoro può esercitare la facoltà prevista dal comma 2 solo in presenza di comprovate e specifiche esigenze di carattere tecnico, organizzativo o produttivo.

4. Il datore di lavoro, a pena di inefficacia della clausola di cui al presente articolo e fermo restando che alla scadenza di quest'ultima il lavoratore riacquista per intero i diritti maturati fino al momento dell'esercizio della facoltà di cui al medesimo articolo, comunica per scritto al lavoratore:

a) le esigenze tecniche, organizzative o produttive che giustificano l'apposizione delle clausole con un preavviso di almeno cinque giorni;

b) il periodo temporale di durata delle clausole, nel limite massimo della durata di tre anni.

5. La facoltà di modifica peggiorativa delle mansioni del lavoratore può essere esercitata solo qualora la clausola sia sottoscritta dal lavoratore, insieme al datore di lavoro, presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio in base alla residenza del lavoratore con l'assistenza o con la rappresentanza di un

delegato sindacale o di un avvocato di fiducia al quale lo stesso lavoratore conferisce mandato e non incide sulla progressione in carriera.

6. Per l'attività lavorativa prestata in attuazione della clausola di cui al presente articolo la retribuzione è riproporzionata sulla base delle modifiche contrattuali ed è prevista la riduzione di tre punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.

7. La retribuzione di cui al comma 6 del presente articolo non può comunque essere inferiore ai minimi contrattuali stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore interessato.

8. Qualora la deroga all'articolo 2103 del codice civile, prevista ai sensi del comma 1, lettera c), abbia una durata superiore a sei mesi o pari all'intero periodo transitorio di tre anni, di cui al medesimo comma 1, al lavoratore spetta un'indennità economica di flessibilità il cui ammontare non può essere inferiore al 15 per cento della retribuzione minima stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il nuovo livello di inquadramento. Tale indennità è riconosciuta per dodici mensilità e non ha alcun effetto sugli istituti retributivi indiretti quali il trattamento di fine rapporto, le mensilità aggiuntive, le ferie, la riduzione dell'orario di lavoro per malattia e il preavviso.

9. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'indennità di cui al comma 9 del presente articolo è esente dall'imposizione contributiva previdenziale. Tale indennità è soggetta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'aliquota del 10 per cento per i lavoratori con un reddito da lavoro dipendente inferiore o pari a

35.000 euro annui e all'aliquota del 20 per cento in caso di redditi superiori a tale limite.

10. Allo scopo di conservare le competenze e le conoscenze professionali acquisite, il lavoratore è tenuto a svolgere un programma di formazione continua di almeno venti ore annue, la cui organizzazione e i cui costi sono posti a carico del datore di lavoro. Il programma ha per oggetto le materie relative all'area professionale del lavoratore. L'estraneità delle materie all'area professionale o la mancata effettuazione del programma di formazione per cause imputabili al datore di lavoro determina la nullità delle clausole di flessibilità sottoscritte. I costi del programma di formazione sono deducibili dall'imponibile dell'azienda ai fini dell'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). A tale scopo rientrano tra i costi deducibili per ogni programma annuale di formazione:

a) i costi sostenuti per docenze esterne, entro il limite di 1.000 euro;

b) i costi per l'affitto di aule o di attrezzature di docenza, entro il limite di 500 euro;

c) il costo orario del lavoratore che partecipa al programma di formazione.

11. Le agevolazioni di cui al comma 10 sono sempre cumulabili con quelle già previste, anche per gli stessi lavoratori, ai fini della determinazione dell'imponibile soggetto all'IRAP.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 8 a 12, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati.

1. 01. Fedriga, Busin.

ART. 2

Al comma 2, sopprimere le parole da: nell'ambito delle linee guida di cui al precedente periodo fino alla fine del periodo e sopprimere il comma 3.

2. 3. Placido, Di Salvo, Airaudò, Paglia, Ragosta, Lavagno.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.

2. 4. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) gli artigiani regolarmente iscritti presso l'Albo delle Imprese Artigiane sono esentati dall'obbligo del piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. 5. Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Al comma 3, sopprimere le parole: Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, resta comunque salva la possibilità di una diversa disciplina in seguito all'adozione delle richiamate linee guida ovvero in seguito all'adozione di disposizioni di specie da parte delle singole regioni.

2. 6. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Al comma 5-bis, sostituire la parola: ventinove con la seguente: trentacinque.

2. 7. Fedriga, Busin.

Al comma 5-bis, sostituire la parola: ventinove con la seguente: trentadue.

2. 8. Fedriga, Busin.

Al comma 10, dopo le parole: corsi di laurea inserire le seguenti: , di laurea magistrale o corsi di laurea magistrale a ciclo unico, nonché master o corsi di dottorato.

2. 9. Fedriga, Busin.

Al comma 11 dopo la parola: CRUI inserire le seguenti: e il CNSU.

2. 10. Vacca, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli Chimienti, Rostellato, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini, Bechis, Cominardi, Tripiedi.

Al comma 11, sopprimere le parole: su base premiale e aggiungere, in fine, le seguenti parole: in maniera proporzionale, in base al numero complessivo dei crediti formativi universitari per attività di tirocinio curriculare previsti nei piani di studi delle Università.

2. 11. Chimienti, Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli, Rostellato, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini, Bechis, Cominardi, Tripiedi.

Al comma 12, sopprimere le parole: di premialità.

2. 12. Marzana, D'Uva, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli, Chimienti, Rostellato, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini, Bechis, Cominardi, Tripiedi.

Al comma 13, primo periodo, sopprimere le parole: dando priorità agli studenti che hanno concluso gli esami del corso di laurea.

2. 14. Marzana, D'Uva, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli, Chimienti, Rostellato, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini, Bechis, Cominardi, Tripiedi.

Al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: benefici o facilitazioni non monetari con le seguenti: vitto e alloggio gratuiti.

2. 13. Fedriga, Busin.

Al comma 14, dopo le parole: istituti professionali, aggiungere le seguenti: nonché dei licei artistici, musicali e linguistici.

2. 15. Busin.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. L'articolo 11 del decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.

2. 16. Vacca, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli, Chimienti, Rostellato, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini, Bechis, Cominardi, Tripiedi.

ART. 3.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:

ART. 3-bis. — 1. Le risorse di cui al soppresso articolo 3 sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b).

3. 1. Fedriga, Busin.

Sopprimerlo.

3. 2. Fedriga, Busin.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: per l'infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno.

3. 8. Fedriga, Busin.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: nel Mezzogiorno.

3. 9. Fedriga, Busin.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nel Mezzogiorno con le seguenti: nei territori della Macroregione Padano-Alpina.

3. 3. Fedriga, Busin.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nel Mezzogiorno con le seguenti: nelle regioni Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Liguria.

3. 4. Fedriga, Busin.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nel Mezzogiorno con le seguenti: nelle regioni Lombardia, Veneto, Piemonte e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

3. 5. Fedriga, Busin.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nel Mezzogiorno con le seguenti: nelle regioni Lombardia, Veneto e Piemonte.

3. 6. Fedriga, Busin.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nel Mezzogiorno con le seguenti: nel Settentrione.

3. 7. Fedriga, Busin.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: non studiano.

3. 10. Fedriga, Busin.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: 29 con la seguente: 35.

3. 12. Fedriga, Busin.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: 29 con la seguente: 32.

3. 11. Fedriga, Busin.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno con le seguenti: sul territorio nazionale da almeno cinque anni.

3. 13. Fedriga, Busin.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: nelle Regioni del Mezzogiorno con le seguenti: nella Macroregione Padano-Alpina.

3. 18. Fedriga, Busin.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: del Mezzogiorno con le seguenti: del Settentrione.

3. 14. Fedriga, Busin.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: del Mezzogiorno con le seguenti: Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Liguria.

3. 16. Fedriga, Busin.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: del Mezzogiorno con le seguenti: Lombardia, Veneto e Piemonte e/o nelle province autonome di Trento e Bolzano.

3. 17. Fedriga, Busin.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: del Mezzogiorno con le seguenti: Lombardia, Veneto e Piemonte.

3. 15. Fedriga, Busin.

Sopprimere il comma 1-bis.

3. 19. Airaudo, Placido, Di Salvo, Lavagnino, Paglia, Ragosta.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere i commi 3, 4 e 5.

3. 20. Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Rostellato.

Sopprimere il comma 2.

3. 21. Fedriga, Busin.

Al comma 2, sopprimere le parole: tenuto conto della particolare incidenza della povertà assoluta nel Mezzogiorno.

3. 22. Fedriga, Busin.

Al comma 2, sopprimere le parole: ai territori delle regioni del Mezzogiorno.

3. 26. Fedriga, Busin.

Al comma 2, sostituire le parole: delle regioni del Mezzogiorno con le seguenti: della Macroregione padano-alpina.

3. 23. Fedriga, Busin.

(Inammissibile)

Al comma 2, sostituire le parole: delle regioni del Mezzogiorno con le seguenti: della Macroregione del Settentrione.

3. 24. Fedriga, Busin.

(Inammissibile)

Al comma 2, sostituire le parole: delle regioni del Mezzogiorno con le seguenti: delle regioni del Nord.

3. 25. Fedriga, Busin.

Sopprimere il comma 3.

3. 27. Fedriga, Busin.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: e il Ministero per la coesione territoriale.

3. 28. Fedriga, Busin.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: alla stima della popolazione in condizione di maggior bisogno residente in ciascun ambito con le seguenti: alla popolazione residente.

Conseguentemente, al comma 5 sopprimere le parole da: anche fino alla fine del comma.

3. 29. Fedriga, Busin.

Sopprimere il comma 4.

3. 30. Fedriga, Busin.

Al comma 5, sopprimere le parole: anche se non rientranti nel Mezzogiorno.

3. 31. Fedriga, Busin.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Disposizioni ulteriori per favorire l'occupazione giovanile).

1. A decorrere dall'anno 2014, al fine di incrementare l'occupazione giovanile, favorire il reinsediamento di attività agricole e il ricambio generazionale in agricoltura, i giovani imprenditori agricoli,

come definiti dall'articolo 22 del regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, anche associati in forma cooperativa, che avviano un'attività d'impresa e che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

2. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono inoltre esentati dall'imposizione ai fini dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.

4. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi 1 e 3 sono concesse nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente incremento dell'imposta di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il Ministro del-

l'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni alla Tabella 3 allegata alla medesima legge.

3. 01. Placido, Di Salvo, Airaudo, Lavagno, Paglia, Ragosta.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Disposizioni ulteriori per favorire l'occupazione giovanile).

1. A decorrere dall'anno 2014, al fine di incrementare l'occupazione giovanile ed incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione delle risorse ambientali all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei Comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno dell'area protetta, che avviano un'attività d'impresa, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

2. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti

che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. I soggetti di cui al comma 1 sono inoltre esentati dall'imposizione ai fini dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.

3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute esclusivamente per le attività d'impresa afferenti ai seguenti settori d'intervento:

a) educazione e formazione ambientale;

b) agricoltura biologica di cui al Regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modifiche e integrazioni;

c) sviluppo e promozione delle produzioni agro alimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;

d) escursionismo ambientale e turismo eco sostenibile;

e) manutenzione del territorio e gestione forestale;

f) restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

4. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi 1 e 2 sono concesse nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 25 per cento, a decorrere dall'anno 2014, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

3. 02. Di Salvo, Airaudo, Placido, Lavagno, Paglia, Ragosta.

(Inammissibile)

ART. 4.

Al comma 1, dopo le parole: dei programmi aggiungere le seguenti: in relazione alla rimodulazione delle risorse.

4. 1. Fedriga, Busin.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Misure per l'attuazione della "Garanzia per i Giovani" e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti "ammortizzatori sociali in deroga").

1. In considerazione della necessità di dare tempestiva ed efficace attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alla cosiddetta "Garanzia per i Giovani" (*Youth Guarantee*), nonché di promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale relativi, in particolare, al sistema degli ammortizzatori sociali cosiddetti "in deroga" alla legislazione vigente, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un'apposita struttura di missione che individua i criteri per l'utilizzo delle relative risorse economiche.

2. La struttura opera in via sperimentale, in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l'impiego e cessa comunque al 31 dicembre 2014.

3. La struttura di missione è coordinata e diretta dal Segretario generale del Ministero del lavoro o da un dirigente generale a tal fine designato e dai dirigenti delle direzioni generali del medesimo Ministero aventi competenze riguardo alle attività di cui al comma 1.

4. Inoltre, al fine di realizzare le attività di cui al comma 1, la struttura di missione, in particolare:

a) nel rispetto dei principi di leale collaborazione, interagisce con i diversi livelli di Governo preposti alla realizzazione delle relative politiche occupazionali;

b) definisce le linee-guida nazionali, da adottarsi anche a livello locale, per la programmazione degli interventi di politica attiva mirati alle finalità di cui al medesimo comma 1;

c) promuove, indirizza e coordina gli interventi di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Italia Lavoro S.p.A. e dell'ISFOL;

d) individua le migliori prassi, promuovendone la diffusione e l'adozione fra i diversi soggetti operanti per realizzazione dei medesimi obiettivi;

e) promuove la stipula di convenzioni e accordi con istituzioni pubbliche, enti e associazioni privati per implementare e rafforzare, in una logica sinergica ed integrata, le diverse azioni;

f) valuta gli interventi e le attività espletate in termini di efficacia ed efficienza e di impatto e definisce meccanismi di premialità in funzione dei risultati conseguiti dai vari soggetti;

g) propone ogni opportuna iniziativa, anche progettuale, per integrare i diversi sistemi informativi ai fini del miglior utilizzo dei dati in funzione degli obiettivi di cui al comma 1, definendo a tal fine linee-guida per la banca dati di cui all'articolo 8;

h) in esito al monitoraggio degli interventi, predispone periodicamente rapporti per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proposte di miglioramento dell'azione amministrativa.

5. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 4, la struttura di missione si avvale di una commissione tecnica composta dal Presidente dell'ISFOL, dal Presidente di Italia Lavoro S.p.A., dal Direttore Generale dell'INPS, dai Dirigenti delle Direzioni Generali del medesimo Ministero aventi competenza nelle materie di cui al

comma 1, da tre rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-regioni, da due rappresentanti designati dall'Unione Province italiane e da un rappresentante designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. La partecipazione alla struttura di missione o alla Commissione tecnica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità di alcun tipo, ma soltanto al rimborso di eventuali e documentate spese di missione.

7. Gli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di missione e della Commissione tecnica, sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di euro 40 mila per l'anno 2013, e euro 100 mila per l'anno 2014, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. 3. Ciprini, Rostellato, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Tripiedi.

Al comma 1, dopo le parole: è istituita aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente sopprimere il comma 4.

5. 7. Fedriga, Busin.

Al comma 2, lettera i-bis), dopo le parole: l'impiego inserire le seguenti: senza pregiudicarne la funzionalità.

5. 2. Baldassarre, Rostellato, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Al comma 2, lettera i-bis), sopprimere le parole: dei centri per l'impiego di Italia Lavoro spa o.

5. 6. Ciprini, Rostellato, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Tripiedi.

Al comma 2, lettera i-bis), dopo le parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica aggiungere le seguenti: la struttura di missione opera in sinergia e coordinamento con i centri per l'impiego.

5. 5. Ciprini, Rostellato, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Tripiedi.

Al comma 3, sopprimere le parole: ma soltanto al rimborso di eventuali e documentate spese di missione.

5. 4. Fedriga, Busin.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai soggetti di cui al comma 3 che si recano in missione spetta:

a) il rimborso integrale delle spese di trasporto su mezzi pubblici, dietro presentazione dei relativi biglietti di viaggio, per i viaggi in treno è rimborsato esclusivamente l'importo del biglietto ferroviario di seconda classe;

b) il rimborso del vagone letto o cuccetta esclusivamente di seconda classe;

c) il rimborso del biglietto aereo in classe economica o, per le tratte di durata superiore alle 8 ore di volo, in classe affari;

d) per i viaggi effettuati con automezzo proprio, un rimborso in misura non superiore a quanto sarebbe spettato in caso di utilizzo del mezzo di trasporto pubblico; a tal fine, il costo dell'utilizzo del mezzo di trasporto privato è calcolato nella misura del costo di un quinto di un litro di benzina per chilometro, considerato il prezzo medio della benzina nel primo giorno del mese in cui è avvenuto lo spostamento;

e) il rimborso per la spesa sostenuta per pedaggio autostradale, dietro presen-

tazione del relativo scontrino, qualora non sia in dotazione o non sia utilizzata la tessera autostradale;

f) il rimborso delle spese di taxi nell'ambito della località di missione, motivate da specifiche esigenze di servizio, dietro presentazione della relativa ricevuta;

g) il rimborso delle spese di vitto per un importo fino a euro 30 per un pasto al giorno ed euro 60 per due pasti al giorno e di alloggio in albergo di categoria fino a 4 stelle non di lusso, dietro presentazione delle relative ricevute.

5. 1. Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Rostellato, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Sopprimere il comma 4-bis.

Conseguentemente, inserire il seguente comma:

4-bis.1. Le risorse di cui al soppresso comma 4-bis sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b).

5. 8. Fedriga, Busin.

Sopprimere il comma 4-ter.

5. 9. Fedriga, Busin.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

1. I corsi regolarmente autorizzati ed i diplomi rilasciati ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403, continuano ad avere efficacia per le professioni sanitarie aggettivate come ausiliarie.

5. 01. Micillo, Rostellato, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Baldassarre, Bechis.

(Inammissibile)

ART. 7.

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 5, lettera a), n. 2.

7. 5. Airaudo, Placido, Di Salvo, Ragosta, Paglia, Lavagno.

Sopprimere il comma 1.

7. 6. Tripiedi, Cominardi.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

7. 7. Ciprini, Cominardi, Bechis, Tripiedi.

Al comma 1, capoverso b), dopo le parole: sul piano nazionale, aggiungere le seguenti: e/o territoriale.

7. 12. Fedriga, Busin.

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) l'articolo 24, comma 4, lettera a), è soppresso.

7. 8. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la lettera:

a-bis) all'articolo 35, comma 3-bis, è aggiunto in seguente periodo: « Le sanzioni di cui al presente comma non trovano applicazione qualora dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione di lavoro. »

7. 10. Rostellato, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini.

Al comma 2, sopprimere le lettere c), c-bis), d), e).

7. 11. Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Rostellato, Baldassarre.

Al comma 2, sopprimere la lettera c-bis).

7. 1. Ciprini, Cominardi, Bechis, Tripiedi.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

7. 3. Ciprini, Rostellato, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Tripiedi.

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis). All'articolo 70, comma 2, lettera *a)*, dopo le parole: « di carattere stagionale effettuate » sono inserite le seguenti: « da persone regolarmente iscritte nel sistema di assicurazione generale obbligatoria ».

7. 9. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

Al comma sostituire la lettera f), con la seguente:

f) all'articolo 72, il comma *4-bis* è sostituito dal seguente: « In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari. In ogni caso l'importo netto spettante al lavoratore non può essere inferiore all'importo stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 1 ».

7. 4. Tripiedi, Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Bechis.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Ai fini dell'equiparazione dei trattamenti disciplinari tra il settore pub-

blico ed il settore privato, il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, uno o più decreti legislativi volti a regolare i licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo soggettivo nel pubblico impiego secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta;

2) la comunicazione deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato;

3) il termine per il ricorso giudiziale è fissato in 180 giorni;

4) previsione di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di fatto.

7. 13. Fedriga, Busin.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi finalizzati ad applicare la disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore di cui al Capo III della legge n. 92 del 2012 ai dipendenti pubblici.

7. 14. Fedriga, Busin.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 42, della legge

28 giugno 2012, n. 92, è sostituito dal seguente:

« ART. 18.

(Reintegrazione nel posto di lavoro).

1. Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.

2. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

3. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

4. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

5. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.

6. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.

7. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

8. L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le

disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.

9. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

10. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore ».

4-ter. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 300, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente: « 1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore »;

b) al comma 2 le parole: « per motivo oggettivo » sono abrogate;

c) il comma 8 è abrogato.

4-quater. All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, al primo periodo, la parola « oggettivo » è abrogata.

4-quinquies. Alla legge 23 luglio 1991, n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 12, l'ultimo periodo è abrogato;

b) all'articolo 5, il comma 3, è sostituito dal seguente:

« 3. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui all'articolo 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o l'invalidità, si applica l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni ».

4-sexies. All'articolo 2, comma 479, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la parola « soggettivo » è abrogata.

7. 15. Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Bechis.

(Inammissibile)

Al comma 5, alla lettera b), dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e della mini aspi di cui al comma 20.

7. 17. Baldassarre, Rostellato, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Al comma 5, alla lettera b), sostituire la parola: cinquanta con la seguente: cento.

7. 16. Baldassarre, Rostellato, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Al comma 5, lettera d), al numero 1) le parole: e con contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549, secondo comma, del codice civile sono soppresse.

7. 2. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

ART. 7-bis.

Al comma 2, dopo le parole: mediante contratti di apprendistato *aggiungere le seguenti:* , unicamente laddove l'attività lavorativa per la quale si viene assunti è stata svolta per un periodo inferiore a 12 mesi, presumendosi in tal caso il bisogno di un ulteriore tempo di formazione e professionalizzazione.

7-bis. 1. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno.

ART. 8.

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: È in ogni caso autorizzato l'accesso alla banca dati da parte di soggetti di cui all'articolo 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

8. 1. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Soppressione di Italia Lavoro Spa).

1. Con effetto dal 31 dicembre 2014, la società Italia Lavoro Spa, costituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 maggio 1997, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle

relative gestioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Le dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso la società soppressa. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità dei relativi rapporti.

8. 01. Cominardi, Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Tripiedi, Bechis.

(Inammissibile)

ART. 9.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai compensi *aggiungere le seguenti:* per lavoro a progetto.

9. 4. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Al comma 1, sopprimere le parole: Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9. 2. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: non.

9. 5. Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Al comma 1, sopprimere le parole: Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto

in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.

9. 3. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno.

Sopprimere il comma 2.

9. 6. Baldassarre, Rostellato, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Sopprimere il comma 3.

9. 7. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Al comma 2-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono inserite, in fine, le seguenti parole: « , subordinatamente al loro deposito presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio ».

9. 21. Fedriga, Busin.

Al comma 4-ter, capoverso 3-bis, sopprimere le parole: I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

9. 8. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno.

Al comma 5 aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le ipotesi in cui i lavoratori percepiscano indennità patrimoniali dai vari istituti.

9. 9. Bechis, Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi.

Al comma 8, sopprimere il quarto periodo.

9. 22. Fedriga, Busin.

Sopprimere il comma 8-bis.

9. 23. Fedriga, Busin.

Al comma 10, sopprimere i capoversi 11-bis e 11-ter.

9. 24. Fedriga, Busin.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10.1. Per i lavoratori stranieri alloggiati, il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive modifiche e integrazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono apportate le necessarie modifiche al decreto interministeriale 30 ottobre 2007.

9. 10. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Sopprimere i commi 10-bis e 10-ter.

9. 25. Fedriga, Busin.

Al comma 11, capoverso 3-ter, sostituire le parole: 50 per cento, con le seguenti: 40 per cento.

9. 11. Bechis, Rostellato, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Baldassarre.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto, infine, il seguente comma:

«4-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operai agricoli a tempo determinato impiegati in lavori stagionali, che hanno dato il loro consenso ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*), della Direttiva 93/104/CE del 23 novembre 1993 ».

9. 12. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

(Inammissibile)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 9-*bis*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti,» sono sostituite dalle seguenti: «entro 48 ore dall'instaurazione dei relativi rapporti;»

b) al comma 2-*bis*, le parole: «fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente,» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando l'obbligo di comunicare entro 48 ore al Servizio competente ».

9. 13. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

(Inammissibile)

Al comma 13, sopprimere la lettera c).

9. 14. Baldassarre, Rostellato, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Rizzetto, Bechis.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. Le società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-*bis* del codice civile sono esenti dai diritti camerali annuali.

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-*bis*. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *d*), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

9. 15. Rizzetto, Rostellato, Cominardi, Ciprini, Baldassarre, Tripiedi, Bechis.

Al comma 16, lettera c), dopo le parole: laurea magistrale aggiungere le seguenti: laurea magistrale a ciclo unico, diploma di laurea.

9. 1. Fedriga, Busin.

Al comma 16, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) le *start-up* innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono esentate dal pagamento delle spese di registrazione dei programmi per elaboratore.

9. 17. Baldassarre, Rostellato, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Rizzetto, Bechis.

(Inammissibile)

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

16-bis. All'articolo 58, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. È riservata una quota del 5 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, con particolare riguardo alle ex-caserme e strutture dell'esercito abbandonate, da destinare a progetti di sviluppo di *start-up innovative* di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e da destinare a progetti di sviluppo di « incubatori certificati » di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

9. 18. Rizzetto, Baldassarre, Rostellato, Ciprini, Cominardi, Bechis, Tripiedi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Le informazioni contenute nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono acquisite attraverso la procedura di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo di lavoro, la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa con la Conferenza Unificata.

9. 19. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

(Inammissibile)

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Il numero dei lavoratori impiegati a tempo determinato, anche stagionali, si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA), come individuate dalla normativa comunitaria;

b) all'articolo 37:

1) al comma 2 è aggiunto infine, il seguente periodo: « Restano esclusi dal campo di applicazione dell'accordo di cui al precedente periodo i lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali »;

2) al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: « La formazione e l'addestramento dei lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali, può essere effettuata sul luogo di lavoro dal datore di lavoro o da un consulente esperto da lui incaricato ».

9. 26. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

(Inammissibile)

Al comma 16-quinquies, capoverso comma 188, dopo le parole: l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), aggiungere le seguenti: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), e dopo le parole: contratti di collaborazione coordinata e continuativa aggiungere la seguente: anche.

9. 27. Fratoianni, Giordano, Costantino, Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno.

Al comma 16-quinquies, capoverso comma 188, dopo le parole: l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), aggiungere le seguenti: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV),.

9. 28. Fratoianni, Giordano, Costantino, Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16-septies. All'articolo 114, comma 5-bis, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 25, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 27, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole « societaria degli enti locali » al quarto periodo, è aggiunto il seguente periodo « A seguito dell'adozione della forma giuridica dell'azienda speciale, il rapporto di lavoro del personale dipendente continua con l'azienda speciale e il lavoratore conserva tutti i diritti e la medesima posizione economica, giuridica e previdenziale. ».

9. 29. Micillo, Rostellato, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Baldassare, Bechis.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Analisi dei flussi migratori).

1. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per il periodo di due anni, è sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo decreto.

2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi mi-

gratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:

a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;

b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;

c) all'analisi della capacità recettiva del Paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;

d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;

e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai Paesi di provenienza;

f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di ricongiungimento familiare.

3. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

9. 01. Busin.

(Inammissibile)

ART. 10.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7.1. Ai fini di una puntuale verifica degli effetti previdenziali e finanziari determinatisi a seguito delle modifiche della disciplina del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenta trimestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento nonché più genericamente di quelli che avrebbero potuto accedere al trattamento pensionistico secondo la previgente normativa oltre alla classificazione della tipologia di accordo eventualmente intercorsa tra lavoratore ed azienda nei casi di incentivo e ai relativi effetti finanziari derivanti e relativa classificazione del numero di lavoratori che potranno potenzialmente usufruire delle deroghe previste dall'ordinamento nel trimestre successivo ed ai relativi effetti finanziari derivanti.

10. 2. Baldassarre, Rostellato, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 7-bis.

Conseguentemente, inserire il seguente comma:

11-ter.1. Le risorse di cui al soppresso comma 7-bis sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b).

10. 1. Fedriga, Busin.

ART. 11.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1° ottobre 2013 con le parole: 31 dicembre 2013.

Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritta nel cap. 8425, è ridotta di 1.100 milioni per il 2013.

11. 7. Guidesi.

Al comma 6-bis, sostituire le parole: 1,5 milioni di euro con le seguenti: 15 milioni di euro e le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 1, sostituire la lettera g-bis) con la seguente:

g-bis) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2013 e a 50 milioni di euro per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

11. 8. Marcon, Piazzoni, Melilla, Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i soggetti affidatari della gestione del ciclo dei rifiuti, in raccordo con le regioni e i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, così come identificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°

agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare, a quantificare e a mettere in sicurezza la presenza di macerie a terra miste ad amianto e programmare e pianificare le attività di rimozione delle stesse per:

a) le aree interessate anche dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di alcuni comuni già interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle conseguenze della citata tromba d'aria;

b) i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati, e per quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai comuni interessati, nonché da altri soggetti competenti, o comunque svolti sui incarichi dei medesimi comuni.

11. 9. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi di cui al comma 9, i presidenti delle regioni interessate in qualità di Commissari delegati in concerto con i comuni interessati dalle calamità naturali, provvede, anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:

a) l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante « Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro », la rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui al comma 9 e il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento;

b) lo smaltimento e, se possibile, il trattamento dei materiali di cui al comma 9, con la previsione che l'aggiudicatario si

impegnerà ad applicare le medesime condizioni economiche commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi di cui al comma 9 e ad indicare un preciso limite temporale alle attività di smaltimento e, se possibile, di trattamento di materiale contenente amianto.

11. 10. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo.

Sopprimere il comma 11-ter.

Conseguentemente, inserire il seguente comma:

11-ter.1. Le risorse di cui al soppresso comma 11-ter sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b).

11. 20. Fedriga, Busin.

Sopprimere il comma 11-ter.

11. 4. Busin.

Al comma 11-ter, inserire, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è altresì autorizzato a provvedere per l'anno 2014, alla bonifica dell'ex area Pertusola nella provincia di Crotone, nei limiti di spesa di 5 milioni di euro.

Conseguentemente:

All'articolo 12, comma 1, lettera d), sostituire le parole: 202 milioni con le seguenti: 207 milioni.

11. 11. Barbanti.

Dopo il comma 11-quinques, aggiungere il seguente:

11-quinques.1. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 si applicano anche ai comuni colpiti dalle calamità naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio del 1992, n. 225, per le

quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 31 agosto 2013 è stabilito l'aumento del canone annuo di cui all'articolo 27, comma 9, lettera *a-bis*) della legge 23 dicembre 1999, n. 4883, esclusivamente per le emittenti private, in misura tale da assicurare un maggior gettito annuo pari a 75 milioni di euro.

11. 12. Barbanti, Cancelleri, Pisano, Pescio, Villarosa, Ruocco.

Sostituire il comma 12-quinquies, con il seguente:

12-quater. I soggetti creditori possono cedere il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma 12-bis ad una banca, ad un intermediario finanziario o alla Cassa depositi e prestiti che istituisce un proprio Fondo a tale scopo, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. La Cassa depositi e prestiti con apposita convenzione con le Poste Spa può aprire sportelli territoriali per i rapporti con i creditori delle pubbliche amministrazioni. Per i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori al 2 per cento dell'ammontare del credito. Avvenuta la cessione del credito, l'amministrazione debitrice, diversa dallo Stato può richiedere la ristrutturazione del debito con piano di ammortamento, comprensivo di quota capitale e quota interessi, di durata fino a un massimo di 5 anni, rilasciando delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. La garanzia dello Stato di cui al comma 12-bis cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma. L'amministrazione debitrice può contrattare con una banca, un intermediario finanziario o la Cassa depositi e prestiti, la

ristrutturazione del debito, a condizioni più vantaggiose, previa contestuale rimborso del primo cessionario.

11. 13. Boccadutri, Paglia, Ragosta, Lavagno, Airaudo, Di Salvo, Placido, Marcon, Melilla.

Al comma 12-quinquies, sostituire le parole: I soggetti creditori possono cedere il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato *con le seguenti:* I soggetti creditori possono cedere *pro soluto* il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato.

11. 14. Paglia, Ragosta, Lavagno, Airaudo, Di Salvo, Placido, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Sopprimere il comma 13.

11. 5. Busin.

Sostituire il comma 17 con i seguenti:

17. Al fine di fronteggiare lo stato di crisi del settore e di salvaguardare i lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato, per l'anno 2013, ad erogare a favore delle medesime fondazioni la somma pari a 181.984.000 euro, a valere sul fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni.

17-bis. La dotazione del Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2014.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

23-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di ap-

parecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

11. 15. Lavagno, Fratoianni, Giordano, Costantino, Di Salvo, Airaudo, Placido, Paglia, Ragosta.

Sopprimere i commi 18, 19 e 20

Conseguentemente, e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritta nel cap. 8425, è ridotta di 1.100 milioni per il 2013.

11. 6. Busin.

Sostituire i commi 18, 19 e 20 con i seguenti:

18. Dopo il comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è aggiunto il seguente:

« *6-bis.* Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quinquies)* del medesimo decreto, realizzati con operazioni effettuate entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto, indica le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma. ».

19. Per l'anno 2013, all'articolo 30-*bis* comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 come convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

« alla lettera *a)* le parole: 12,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 15,6 per cento;

alla lettera *b)* le parole: 11,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 14,6 per cento;

alla lettera *c)* le parole: 10,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 13,6 per cento;

alla lettera *d)* le parole: 9 per cento sono sostituite dalle seguenti: 12 per cento;

alla lettera *e)* le parole: 8 per cento sono sostituite dalle seguenti: 11 per cento ».

20. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 31 agosto 2013 è stabilito l'aumento del canone annuo di cui all'articolo 27, comma 9, lettera *a-bis)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488 esclusivamente per le emittenti private, in misura tale da assicurare un maggior gettito annuo pari a 100 milioni di euro.

11. 16. Cancellieri, Villarosa, Barbanti, Pesco, Pisano, Ruocco, Chimienti.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2014:

a) non sono dovuti acconti di imposta sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive se l'importo da versare non supera i 100 euro (oggi 51,65 Irpef - 20,66 Irap);

b) non è dovuta la prima rata d'acconto di imposta se importo da versare non supera i 200 euro (oggi 257,53 Irpef - Irap e Ires 103,00);

c) non si fa luogo, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, nonché all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, al versamento del debito o al rimborso del credito di imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 30 euro (oggi 12,00 o 10,33). La disposizione si applica anche alle dichiarazioni effettuate con il modello « 730 ». In tal caso, se la dichiarazione viene presentata, non è dovuto alcun compenso ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta.

11. 3. Busin.

(Inammissibile, limitatamente alla lettera c))

Sopprimere i commi 22 e 23.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

23-bis. Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

11. 18. Lavagno, Paglia, Pillozzi, Di Salvo, Airaudo, Placido.

Sopprimere i commi 22 e 23.

Conseguentemente all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 117 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede aggiungendo

all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera c) la seguente:

c-bis) quanto a 117 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede riducendo i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 117 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati;

11. 17. Pillozzi, Paglia, Lavagno, Airaudo, Di Salvo, Placido, Paglia, Ragosta, Lavagno.

Sopprimere il comma 22.

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

22-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione soppressiva del comma 22, pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

11. 1. Fedriga.

Al comma 22, capoverso: « ART. 62-quater », comma 1, sopprimere le parole: A decorrere dal 1° gennaio 2014.

Conseguentemente:

a) allo stesso capoverso: « ART. 62-*quater* », comma 4, *sopprimere le parole*: « da adottarsi entro il 31 ottobre 2013 »;

b) allo stesso capoverso: « ART. 62-*quater* », comma 5, *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole*: « , ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, n. 38, che costituiscono le disposizioni di attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. II, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati »;

c) al comma 23, capoverso: 10-*bis*, *alinea, è premesso il seguente periodo*: Ai prodotti di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale, nonché di tutela della salute dei non fumatori »;

d) dopo il comma 23, *sono aggiunti i seguenti*:

« 23-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di propria competenza, di cui al comma 22 del presente articolo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

23-*ter*. Per l'anno 2013, le maggiori entrate derivanti all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 22 sono destinate al finanziamento di interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ».

11. 19. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

(Inammissibile, limitatamente al comma 23-*ter*)

Al comma 22, sostituire le parole: A decorrere dal 10 gennaio 2014 *con le parole*: A decorrere dal 1° luglio 2014.

Conseguentemente, *aggiungere il seguente comma*:

22-*bis*. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 22, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

11. 2. Fedriga.

ART. 11-*bis*.

Al comma 1, sostituire le parole: l'8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014 *Con le seguenti*: l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013.

11-*bis*. 2. Busin.

Al comma 1, sostituire le parole: l'8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014 *con le seguenti* l'8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e il 10 per cento per l'anno 2014.

11-*bis*. 3. Busin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013 n. 54, è aggiunto il seguente comma:

7. Al comma 1, dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, al termine del periodo dopo le parole: « patto di stabilità interno » è aggiunto il seguente periodo: « il rispetto del parametro è considerato utile anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 28 dell'articolo 9 del presente decreto ».

11-*bis*. 1. Guidesi.

(Inammissibile)

ART. 12.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e f).

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d) sostituire le parole 84,9 con le parole: 149,9; le parole: 202 con le parole: 286,6 e dopo le parole: per l'anno 2014 aggiungere le parole: e 78 milioni di euro per l'anno 2015.

12. 4. Busin.

Al comma 1, alla lettera a) sostituire le parole: 77 milioni con le seguenti: 84,6 milioni.

12. 1. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Battelli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Pesco, Villarosa, Ruocco, Chimenti.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 91,05 milioni di euro per l'anno 2013, a 259,15 milioni di euro per

l'anno 2014, a 56,15 milioni di euro per l'anno 2015, e a 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sostituire le parole: 150 milioni e 120 milioni con le seguenti: 100 milioni e 70 milioni.

12. 2. Lavagno, Ragosta, Paglia, Di Salvo, Airaudo, Placido.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 91,05 milioni e le parole: 259,15 milioni con le seguenti: 93 milioni e 269,15 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera g-bis).

12. 3. Marcon, Piazzoni, Di Salvo, Airaudo.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. Emendamenti C. 1417-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) . 53

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. C. 1458 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 53

ALLEGATO (*Parere approvato*) 61

ERRATA CORRIGE 60

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Lunedì 5 agosto 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 9.35.

DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.

Emendamenti C. 1417-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO (PD), *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Lunedì 5 agosto 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

C. 1458 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatore*, illustra il testo del provvedimento in titolo. Ricorda che, come modificato ed integrato dal Senato, si compone di quindici articoli, e reca un insieme di disposizioni di natura fiscale e in materia di lavoro, nonché varie misure di finanziamento di specifici interventi.

Ricorda, in particolare, che l'articolo 1 introduce, in via sperimentale, un incentivo per i datori di lavoro che entro il 30 giugno 2015 assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o privi di un diploma di scuola media superiore o professionale. L'incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, copre un periodo di 18 mesi e non può comunque superare l'importo di 650 euro per ogni lavoratore assunto. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto. Il medesimo incentivo è riconosciuto, per un periodo di 12 mesi, nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato. Alla trasformazione deve corrispondere l'assunzione, entro un mese, di un ulteriore lavoratore. Per il finanziamento dell'incentivo sono previste risorse statali pari a 500 milioni per le regioni del mezzogiorno e a 294 milioni per le restanti regioni, nonché eventuali ulteriori finanziamenti a carico delle singole regioni.

Per quanto concerne l'articolo 2, rileva che i commi da 1 a 8 introducono diverse disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante e tirocini formativi e di orientamento, volte a fronteggiare l'attuale situazione di crisi occupazionale. Per quanto concerne l'apprendistato, si prevede l'adozione di linee guida per l'apprendistato professionalizzante, mentre per i tirocini formativi e di orientamento si dispone l'erogazione, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, di una indennità di partecipazione. Si prevede, quindi, che i datori di lavoro con sedi in più Regioni possano fare riferimento alla sola normativa della Regione dove è ubicata la sede legale. Infine, si dispone l'istituzione del

«Fondo mille giovani per la cultura», limitato all'anno finanziario 2014, con una dotazione pari ad 1 milione di euro, destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per la cultura, rivolti a soggetti fino a 29 anni di età. La definizione dei criteri e delle modalità di accesso al Fondo è rimessa a un decreto interministeriale. Il comma 9, estende al 15 maggio 2015 il periodo di utilizzo del credito d'imposta per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 70 del 2011. Il credito è quindi utilizzabile secondo il regime della compensazione entro il 15 maggio 2015, anziché entro il periodo di due anni dalla data di assunzione. I commi da 10 a 13 introducono misure per il sostegno dei tirocini curriculari svolti da studenti iscritti ai corsi di laurea di università statali nell'anno accademico 2013-2014, al fine di promuovere l'alternanza fra studio e lavoro.

I commi da 13 a 15-*ter*, modificano la disciplina della società a responsabilità limitata semplificata prevista dall'articolo 2463-*bis* del codice civile, eliminando per i soci il limite dei trentacinque anni di età, il divieto di cessione delle quote a soci ultra trentacinquenni e la sanzione della nullità in caso di cessione nonostante il divieto e prevedendo che gli amministratori della società non debbano necessariamente essere soci. Contestualmente è soppressa la figura della società a responsabilità limitata a capitale ridotto. È stata altresì modificata la disciplina della società a responsabilità limitata, prevedendo in particolare che il capitale sociale possa essere determinato in misura inferiore a diecimila euro e pari almeno ad un euro.

Il comma 14 dispone in materia di tirocini formativi da destinare agli studenti delle quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali, da realizzarsi, in orario extracurricolare, presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici.

I commi 16 e 16-ter apportano modifiche ai requisiti della *start-up* innovativa. In particolare, si prevede la soppressione della norma che imponeva, tra i requisiti per le agevolazioni, che i soci fossero persone fisiche e che detenessero al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci. Viene, quindi, diminuita dal 20 al 15 per cento la percentuale della spesa che deve essere destinata all'attività di ricerca e sviluppo e si estende il vigente requisito opzionale per la qualifica di *start-up* innovativa alle imprese con almeno due terzi della forza lavoro complessiva costituita da dipendenti e collaboratori che siano in possesso di una laurea magistrale. Infine, si estendono anche al 2016 le agevolazioni fiscali previste per le annualità 2013-2015, in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale di imprese « *start-up* innovative ».

L'articolo 3, al comma 1, reca il finanziamento di interventi nei territori del Mezzogiorno, per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego, per la promozione di progetti relativi all'infrastrutturazione sociale e alla valorizzazione di beni pubblici, e per borse di tirocinio formativo a favore di giovani residenti e/o domiciliati nel Mezzogiorno di età compresa tra 18 e 29 anni. I commi da 2 a 5 estendono la sperimentazione della nuova social card, già prevista per le città di Napoli, Bari, Palermo e Catania, ai restanti territori delle regioni del Mezzogiorno.

L'articolo 4 reca, ai commi 1 e 2, misure dirette ad accelerare le procedure per la riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007-2013 e per la rimodulazione del Piano di Azione Coesione, al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi a favore dell'occupazione giovanile e dell'inclusione sociale nel Mezzogiorno (disposti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 12, lettera a), e dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge) per un importo com-

pletivo pari a 995 milioni di euro negli anni 2013-2016. Conseguentemente, il comma 4 precisa che l'operatività delle suddette misure incentivanti decorre soltanto dalla data di perfezionamento dei rispettivi atti di riprogrammazione. Il comma 3 stabilisce che il Gruppo di Azione Coesione provveda alla verifica periodica dello stato di avanzamento dei singoli interventi e alle conseguenti eventuali rimodulazioni del Piano di Azione Coesione.

L'articolo 5 istituisce una struttura sperimentale di missione presso il ministero del lavoro per l'attuazione, dal 1° gennaio 2014, del programma « Garanzia per i giovani » e per la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale (in particolare, degli ammortizzatori sociali cd. in deroga). La struttura opera in attesa del riordino dei servizi per l'impiego e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

L'articolo 7 reca una serie di norme in materia di contratti di lavoro a termine, distacco di lavoratori, contratti di lavoro intermittente, lavoro a progetto, lavoro accessorio, tentativo obbligatorio di conciliazione nei licenziamenti individuali, intervenendo, in particolare, sulle modifiche alla normativa di settore apportate, da ultimo, dalla legge n. 92 del 2012. La disposizione, inoltre, modifica direttamente la legge n. 92 del 2012, con particolare riguardo all'attività di monitoraggio, all'associazione in partecipazione, all'assunzione di lavoratori che beneficiano dell'ASPI, ai fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, alle dimissioni e risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro di collaborazione. Ulteriori misure riguardano ammortizzatori sociali di settore e i criteri per la definizione dello stato di disoccupazione.

In particolare, in materia di contratti a termine si prevede che il contratto a termine acausale possa essere stipulato anche nei casi previsti dai contratti collettivi di livello aziendale e, ferma restando la durata massima complessiva di 12 mesi, che possa essere oggetto di pro-

roga; inoltre, si prevede la riduzione dei periodi di sospensione tra successivi contratti a termine. Per quanto concerne il lavoro intermittente, si introduce un limite di 400 giornate annue di lavoro effettivo nell'arco di 3 anni solari, riferito a ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, superato il quale il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; restano esclusi da tale limite i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. In materia di ammortizzatori sociali si introduce un beneficio in favore dei datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscano dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI). Il beneficio consiste, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, in un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Al fine di contrastare il fenomeno delle cosiddette « dimissioni in bianco », la normativa vigente viene estesa ai lavoratori e alle lavoratrici con contratto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ovvero con contratti di associazione in partecipazione. Per quanto concerne, infine, i criteri per la definizione dello stato di disoccupazione, viene ripristinata la norma in base alla quale sono da considerare disoccupati, da parte dei centri per l'impiego, i soggetti che svolgano un'attività lavorativa tale da determinare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, nonché, in ogni caso, i soggetti che svolgano i lavori socialmente utili.

L'articolo 7-bis detta norme per la stabilizzazione degli associati in partecipazione con rapporto di lavoro. La stabilizzazione avviene sulla base di contratti collettivi stipulati dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e si attua mediante la stipula, tra il 1° giugno e il 30 settembre 2013, di contratti di lavoro a tempo indeterminato (anche di apprendistato) con i soggetti in precedenza associati in partecipazione. A fronte dell'assun-

zione, il lavoratore è tenuto a sottoscrivere un atto di conciliazione riguardante la pregressa associazione in partecipazione (che vale come sanatoria di tutti i contenziosi eventualmente in atto), mentre il datore di lavoro deve versare alla gestione separata INPS un contributo straordinario integrativo pari al 5 per cento della quota di contribuzione a carico degli associati, per un periodo massimo di 6 mesi.

L'articolo 8 istituisce, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Banca dati delle politiche attive e passive, al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva del lavoro di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti, nonché di garantire l'attivazione del programma « Garanzia per i Giovani ».

L'articolo 9, al comma 1 reca disposizioni in materia di responsabilità solidale nei contratti di appalto, prevedendo, in particolare, l'estensione della disciplina ai contratti d'appalto che coinvolgono lavoratori autonomi, con riferimento ai compensi e agli obblighi previdenziali ed assicurativi. Il comma 2 definisce modalità di adozione e contenuti del provvedimento di rivalutazione periodica degli importi delle ammende (relative alle contravvenzioni penali) e delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, introducendo una prima rivalutazione *ex lege* a decorrere dal 1° luglio 2013. Il comma 3 prevede un'ipotesi di trasformazione automatica del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale in apprendistato professionalizzante (o contratto di mestiere), allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali. I commi 4-bis e 4-ter prevedono disposizioni a favore dei disabili, con un incremento della dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per gli anni 2013 e 2014 e l'introduzione dell'obbligo per i datori di lavoro di adottare « ragionevoli accomodamenti » nei luoghi di lavoro al fine di garantire la parità di trattamento delle persone con disabilità. Il comma 5 detta una norma di interpretazione autentica in materia di pluriefficacia delle comunicazioni obbligatorie nei confronti dei lavo-

ratori. Il comma 6 dispone l'integrale applicabilità alla somministrazione di lavoro della disciplina vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il comma 7 modifica la procedura per l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente con un lavoratore non comunitario residente all'estero, prevedendo che la verifica, presso il centro per l'impiego competente, dell'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, sia svolta precedentemente (e non successivamente) alla presentazione della richiesta del nulla osta, da parte del datore, presso lo sportello unico per l'immigrazione. Il comma 8 modifica le procedure relative all'ingresso nel territorio nazionale di cittadini extracomunitari ammessi per la frequenza di corsi di formazione professionale o tirocini formativi, prevedendo essenzialmente la definizione di un contingente triennale (in luogo di quello annuale stabilito dalla normativa vigente). Il comma 8-bis estende agli stranieri soggiornanti per motivi di studio, che abbiano conseguito la laurea, la possibilità, una volta scaduto il permesso, di chiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il comma 10 è volto a semplificare taluni procedimenti volti all'emersione del lavoro nero. I commi 10-bis e 10-ter prevedono che la dichiarazione che il datore di lavoro rende alla questura relativa all'alloggio del lavoratore straniero non comunitario sia assolta con la dichiarazione di instaurazione di un rapporto di lavoro che il datore di lavoro medesimo è tenuto a presentare presso il Servizio del lavoro competente per territorio. Il comma 11 introduce la facoltà per le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di procedere ad assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti, prevedendo una responsabilità solidale per le obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge conseguenti ai diversi rapporti di lavoro così costituiti. Il comma 12 prevede che, a decorrere dal 2013, la spesa sostenuta dagli enti locali per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio non è soggetta ai vincoli in materia di contenimento della spesa di personale. Il comma 16-quinquies

prevede che la deroga al limite di utilizzo del personale a tempo determinato, disposta per specifici enti (soprattutto enti di ricerca), sia possibile anche per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati a valere sul Fondo ordinario per gli enti di ricerca, nonché di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti.

L'articolo 10, commi 1 e 2, reca disposizioni in materia di previdenza complementare. In particolare, si precisa che l'attuale componente in carica della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), in attesa delle nuove nomine, possa continuare a garantire lo svolgimento di tutte le funzioni proprie dell'Autorità. Inoltre, si prevede la rideterminazione della disciplina dell'erogazione dei finanziamenti e delle prestazioni, da parte di particolari categorie di fondi pensione, nel caso in cui non dispongano di un adeguato patrimonio. I commi 3 e 4 trasferiscono dall'I.N.A.I.L. all'I.N.P.S., a decorrere dal 1° gennaio 2014, le funzioni amministrative in materia di assicurazioni per malattia e maternità dei lavoratori marittimi. I commi 5 e 6 chiariscono che i requisiti reddituali ai fini della fruizione della pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili debbano essere computati soltanto con riferimento al reddito imponibile I.R.P.E.F. degli stessi soggetti, con esclusione del reddito percepito dagli altri componenti del nucleo familiare. Il comma 7 esclude i trasferimenti erariali in favore delle regioni relativi alle politiche sociali e alle non autosufficienze da quelli che sono assoggettati a riduzione nel caso di mancata adozione, da parte della regione, delle misure di « riduzione dei costi della politica » (di cui all'articolo 2 del decreto legge 174/2012). Il comma 7-bis rifeinanzia di 5,5 milioni di euro, a partire dal 2014, la legge 193/2000, volta a favorire l'attività lavorativa dei detenuti.

L'articolo 10-bis impone ulteriori risparmi di gestione per gli enti previdenziali privatizzati. All'articolo 11, il comma 1, posticipa dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell'au-

mento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento. Viene altresì abrogata la norma che sterilizzava l'aumento dell'IVA in caso di introduzione, entro il 30 giugno 2013, di misure di riordino della spesa sociale o di eliminazione di regimi di agevolazione con effetti sull'indebitamento netto non inferiori a 6.560 milioni di euro annui.

Ulteriori disposizioni dei successivi commi dell'articolo 11 riguardano, poi, interventi urgenti in relazione a zone colpite da eventi sismici e calamità naturali nel recente passato, bonifiche ambientali legate alla presenza di amianto, il fondo nazionale per il servizio civile e il contributo all'IFAD. Il comma 11-*bis*, introduce, quale condizione per il pagamento dei SAL (stati di avanzamento lavori) successivi al primo, emessi dal direttore dei lavori e concernenti gli edifici della « ricostruzione privata », la presentazione di apposita autocertificazione rilasciata dall'impresa affidataria dei lavori, che attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture scadute degli appaltatori fornitori e subappaltatori relative ai lavori effettuati nel precedente SAL.

Il comma 12 consente alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, a decorrere dal 2014, di ricorrere alla leva fiscale ai fini della copertura degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità erogate dallo Stato per far fronte ai pagamenti dei debiti delle regioni e degli enti del servizio sanitario nazionale secondo quanto disposto agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013.

Il comma 12-*bis* stabilisce che nelle regioni sottoposte ai piani di rientro e commissariate i pagamenti dei debiti sanitari possono essere effettuati anche dando precedenza ai crediti fondati su titoli esecutivi per i quali non sono più esperibili rimedi giurisdizionali diretti ad ottenere la sospensione dell'esecutività.

I commi da 13 a 16 intervengono in materia di finanziamento del piano di rientro dal disavanzo nel settore del trasporto pubblico locale ferroviario nella regione Campania. Il comma 17 autorizza il Ministero dei beni e delle attività cul-

turali e del turismo, per l'anno 2013, ad erogare tutte le somme residue a valere sul Fondo unico dello spettacolo (FUS), a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, allo scopo di fronteggiare lo stato di crisi del settore e di salvaguardare i lavoratori delle medesime.

I commi 18-20 incrementano dal 99 al 100 per cento la misura dell'acconto IRPEF dovuto a decorrere dall'anno 2013; il comma 19 prevede che per l'anno 2013 gli effetti di tale incremento si producano esclusivamente in sede di versamento della seconda o unica rata di acconto di imposta; il comma 20 incrementa dal 100 al 101 per cento, per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto IRES.

Il comma 21 fissa al 110 per cento, per gli anni 2013 e 2014, la misura dell'acconto delle ritenute sugli interessi maturati su conti correnti e depositi al cui versamento sono tenuti gli istituti di credito.

Il comma 22 assoggetta, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i prodotti succedanei dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo (c.d. sigarette elettroniche) ad un'imposta di consumo del 58,5 per cento. La commercializzazione di tali prodotti viene sottoposta alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; la definizione delle norme applicabili alla distribuzione e vendita dei prodotti in esame e ai relativi adempimenti amministrativi e contabili è demandata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in analogia, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati. La vendita delle c.d. sigarette elettroniche è consentita alle tabaccherie.

L'articolo 11-*bis* interviene sui limiti all'indebitamento degli enti locali, portando dal 6 all'8 per cento nel 2013 e dal 4 al 6 per cento a decorrere dal 2014 il valore del rapporto tra costo degli interessi del debito e spese correnti dell'ente, che costituisce il limite per l'assunzione di nuovi mutui e di altre forme di finanziamento da parte dell'ente locale.

L'articolo 12 reca la copertura finanziaria degli oneri previsti da talune norme del provvedimento.

Rileva che il provvedimento reca un insieme di disposizioni di natura fiscale e in materia di lavoro, nonché varie misure di finanziamento di specifici interventi, incidendo, in particolare, sulle materie «immigrazione», «sistema tributario e contabile dello Stato», «perequazione delle risorse finanziarie», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «ordinamenti civile e penale», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni», «norme generali sull'istruzione», «previdenza sociale» e «tutela dell'ambiente e dei beni culturali», che rientrano tra gli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

Evidenzia altresì che il provvedimento interviene, in alcune parti, sulle materie «tutela e sicurezza del lavoro», «istruzione», «sostegno all'innovazione per i settori produttivi», «tutela della salute», «protezione civile», «governo del territorio», «previdenza integrativa e complementare» e «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», che rientrando negli ambiti di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Sottolinea, in via generale, come il provvedimento presenti un carattere di eterogeneità, dovuto in parte alle disposizioni già presenti nel testo originario del decreto-legge – con particolare riferimento ad alcune contenute nel Titolo III – ed in parte a misure aggiunte a seguito delle modifiche approvate dal Senato, che contribuiscono a rendere più ampio e variegato l'ambito di intervento del decreto-legge.

Si sofferma quindi sull'articolo 2, commi da 5-*bis* a 14, e l'articolo 3, comma 1, lettera *c*), che recano disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento.

Ricorda, in proposito, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 50 del

2005, ha precisato che la disciplina dei tirocini estivi di orientamento, dettata senza alcun collegamento con rapporti di lavoro, e non preordinata in via immediata ad eventuali assunzioni, attiene alla materia «formazione professionale», di competenza esclusiva delle regioni; nello stesso senso si esprime la Corte Costituzionale nella sentenza n. 287/2012, secondo cui la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento non curricolari, rientra nella materia di competenza regionale residuale inerente la istruzione e formazione professionale.

Evidenzia, pertanto, l'esigenza che le disposizioni dell'articolo 2, commi da 5-*bis* a 14, e dell'articolo 3, comma 1, lettera *c*), siano valutate alla luce della competenza legislativa residuale delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale, prevedendo in particolare un coinvolgimento delle regioni nelle procedure di cui all'articolo 2, comma 5-*bis*, 11 e 14.

Rileva altresì che l'articolo 11, comma 10, attribuisce specifiche funzioni al Presidente della regione Emilia Romagna relativamente allo svolgimento di attività nel territorio di cui al comma 9, che appare comprendere anche i comuni delle altre regioni interessate dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 (province di Mantova e Rovigo).

Riguardo all'articolo 7-*bis*, che detta norme per la stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro, rileva l'opportunità che sia valutato se l'automatismo tra assunzione e atto di conciliazione possa determinare un affievolimento del diritto di agire in giudizio, tutelato dall'articolo 24 della Costituzione.

Evidenzia, infine, l'esigenza che sia valutato se la disposizione dell'articolo 10, comma 6, non sia suscettibile di determinare una disparità di trattamento, per i periodi antecedenti all'entrata in vigore del decreto-legge, tra chi si è visto riconoscere il diritto alla pensione di inabilità sulla base dell'interpretazione più favorevole, ora accolta dal comma 5, che mantiene gli importi già erogati, e chi si è visto negare il diritto alla pensione in base ad

un'interpretazione più restrittiva, che non può chiedere la corresponsione degli arretrati.

Alla luce di tali considerazioni formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 68 del 2 agosto 2013, a pagina 22, seconda colonna, dopo la ventesima riga, inserire:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Venerdì 2 agosto 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.45.

DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.

Emendamenti C. 1417-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO (PD), *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.50.

Il Sommario è corretto conseguentemente.

ALLEGATO

DL 76/2013 Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (C. 1458 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1458 Governo, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti », già approvato dal Senato;

rilevato che il provvedimento reca un insieme di disposizioni di natura fiscale e in materia di lavoro, nonché varie misure di finanziamento di specifici interventi, incidendo, in particolare, sulle materie « immigrazione », « sistema tributario e contabile dello Stato », « perequazione delle risorse finanziarie », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « ordinamenti civile e penale », « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni », « norme generali sull'istruzione », « previdenza sociale » e « tutela dell'ambiente e dei beni culturali », che rientrano tra gli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

tenuto conto che il provvedimento interviene, in alcune parti, sulle materie « tutela e sicurezza del lavoro », « istruzione », « sostegno all'innovazione per i settori produttivi », « tutela della salute », « protezione civile », « governo del territo-

rio, » « previdenza integrativa e complementare » e « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », che rientrando negli ambiti di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

evidenziato, in via generale, come il provvedimento presenti un carattere di eterogeneità, dovuto in parte alle disposizioni già presenti nel testo originario del decreto-legge – con particolare riferimento ad alcune contenute nel Titolo III – ed in parte a misure aggiunte a seguito delle modifiche approvate dal Senato, che contribuiscono a rendere più ampio e variegato l'ambito di intervento del decreto-legge;

ricordato che l'articolo 2, commi da 5-*bis* a 14, e l'articolo 3, comma 1, lettera *c*), recano disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;

ricordato, in proposito, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 50 del 2005, ha precisato che la disciplina dei tirocini estivi di orientamento, dettata senza alcun collegamento con rapporti di lavoro, e non preordinata in via immediata ad eventuali assunzioni, attiene alla materia « formazione professionale », di competenza esclusiva delle regioni; nello stesso senso si esprime la Corte Costituzionale nella sentenza n. 287/2012, secondo cui la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento non curricolari, rientra nella materia di competenza regionale residuale inerente la istruzione e formazione professionale;

evidenziata pertanto l'esigenza che le disposizioni dell'articolo 2, commi da 5-*bis* a 14, e dell'articolo 3, comma 1, lettera *c*), siano valutate alla luce della competenza legislativa residuale delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale, prevedendo in particolare un coinvolgimento delle regioni nelle procedure di cui all'articolo 2, comma 5-*bis*, 11 e 14;

ricordato che l'articolo 11, commi da 9 a 11, disciplina la procedura per accelerare l'individuazione e la rimozione delle macerie a terra miste ad amianto, nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, e dell'Emilia-Romagna, interessati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013;

rilevato, in particolare, che il comma 10 prevede che, sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi calamitosi, il Presidente della Regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario delegato, provveda allo svolgimento delle procedure di gara di aggiudicazione dei contratti relativi al piano di lavoro per le misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente e per lo smaltimento dei materiali;

rilevato dunque che l'articolo 11, comma 10, attribuisce specifiche funzioni al Presidente della regione Emilia Romagna relativamente allo svolgimento di attività nel territorio di cui al comma 9, che appare comprendere anche i comuni delle altre regioni interessate dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 (province di Mantova e Rovigo);

richiamato l'articolo 7-*bis*, che detta norme per la stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro, stabilendo in particolare che la stabilizzazione avvenga sulla base di contratti collettivi stipulati dai datori di lavoro (anche assistiti dalla propria organizzazione di categoria) con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e si attua mediante la stipula, tra il 1° giugno

e il 30 settembre 2013, di contratti di lavoro a tempo indeterminato (anche di apprendistato) con i soggetti in precedenza associati in partecipazione; a fronte dell'assunzione, il lavoratore è tenuto a sottoscrivere un atto di conciliazione riguardante la pregressa associazione in partecipazione (che vale come sanatoria di tutti i contenziosi eventualmente in atto), mentre il datore di lavoro deve versare (alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995) un contributo straordinario integrativo pari al 5 per cento della quota di contribuzione a carico degli associati, per un periodo massimo di 6 mesi; i nuovi contratti, gli atti di conciliazione e l'attestazione dell'avvenuto versamento del contributo straordinario, devono essere depositati dai datori di lavoro, entro il 31 gennaio 2014, presso le sedi competenti dell'INPS, il quale trasmette alle Direzioni territoriali del lavoro gli esiti delle conseguenti verifiche. Il buon esito delle verifiche comporta l'estinzione degli illeciti relativi ai pregressi rapporti di associazione in partecipazione e tirocinio;

rilevata, in proposito, l'opportunità di valutare se l'automatismo tra assunzione e atto di conciliazione possa determinare un affievolimento del diritto di agire in giudizio, tutelato dall'articolo 24 della Costituzione;

richiamato l'articolo 10, comma 5, che chiarisce – a seguito di incertezze giurisprudenziali e amministrative – che i requisiti reddituali, ai fini della fruizione della pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili (di cui all'articolo 12 della legge n. 118 del 1971), devono essere computati soltanto con riferimento al reddito imponibile I.R.P.E.F. del medesimo soggetto, con esclusione del reddito percepito dagli altri componenti del nucleo familiare e il comma 6, che prevede che la disposizione trovi applicazione anche per le domande di pensione già presentate alla data di entrata in vigore del decreto-legge senza, tuttavia, il riconoscimento di importi arretrati, sempreché sulle domande non sia intervenuto un provvedimento definitivo o i procedimenti

giurisdizionali non si siano già conclusi con sentenza definitiva. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della decreto-legge, laddove conformi con i criteri introdotti dal comma 5;

evidenziata, in proposito, l'opportunità di valutare se la disposizione dell'articolo 10, comma 6, non sia suscettibile di determinare una disparità di trattamento, per i periodi antecedenti all'entrata in vigore del decreto-legge, tra chi si è visto riconoscere il diritto alla pensione di inabilità sulla base dell'interpretazione più favorevole, ora accolta dal comma 5, che mantiene gli importi già erogati, e chi si è visto negare il diritto alla pensione in base ad un'interpretazione più restrittiva, che non può chiedere la corresponsione degli arretrati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) è opportuno che le disposizioni dell'articolo 2, commi da 5-*bis* a 14, e

dell'articolo 3, comma 1, lettera c), siano valutate alla luce della competenza legislativa residuale delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale, prevedendo in particolare un coinvolgimento delle regioni nelle procedure di cui all'articolo 2, comma 5-*bis*, 11 e 14;

b) all'articolo 7-*bis*, si segnala l'opportunità di valutare se l'automatismo tra assunzione e atto di conciliazione possa determinare un affievolimento del diritto di agire in giudizio, tutelato dall'articolo 24 della Costituzione;

c) all'articolo 10, valutino le Commissioni di merito se la disposizione di cui al comma 6 non sia suscettibile di determinare una disparità di trattamento, per i periodi antecedenti all'entrata in vigore del decreto-legge, tra chi si è visto riconoscere il diritto alla pensione di inabilità sulla base dell'interpretazione più favorevole, ora accolta dal comma 5, che mantiene gli importi già erogati, e chi si è visto negare il diritto alla pensione in base ad un'interpretazione più restrittiva, che non può chiedere la corresponsione degli arretrati.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 76/13: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. C. 1458 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 64

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 5 agosto 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 76/13: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

C. 1458 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Matteo BIFFONI (PD), *relatore*, osserva come il decreto-legge n. 76 del 2013, composto di 15 articoli, ampiamente modificato ed integrato al Senato, rechi un insieme di disposizioni di natura fiscale e in materia di lavoro, nonché varie misure di finanziamento di specifici interventi. Naturalmente l'esame in sede consultiva da parte della Commissione Giustizia riguarda le norme di sua competenza.

Di competenza della Commissione Giustizia è l'articolo 7-*bis*, nella parte in cui incide sul diritto di agire in giudizio.

Il predetto articolo detta norme per la stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro. La stabilizzazione avviene sulla base di contratti collettivi stipulati dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e si attua mediante la stipula, tra il 1° giugno e il 30 settembre 2013, di contratti di lavoro a tempo indeterminato (anche di apprendistato) con i soggetti in precedenza associati in partecipazione. A fronte dell'assunzione, il lavoratore è tenuto a sottoscrivere un atto di conciliazione riguardante la pregressa associazione in partecipazione (che vale come sanatoria di tutti i contenziosi eventualmente in atto), mentre il datore di lavoro deve versare alla gestione separata INPS un contributo straordinario integrativo pari al 5 per cento della quota di contribuzione a carico degli associati, per un periodo massimo di 6 mesi.

Occorre in proposito valutare se l'automatismo tra assunzione e atto di conciliazione possa determinare un affievolimento del diritto di agire in giudizio, tutelato dall'articolo 24 della Costituzione.

In realtà più che automatismo vi è una conseguenza giuridica che l'ordinamento già conosce per altre situazioni in cui tra due parti si raggiunge una intesa ed una rinuncia a ricorrere giurisdizionalmente per fatti passati attinenti alla medesima vicenda.

Altra disposizione di competenza della Commissione è il comma 2 dell'articolo 9, in materia di sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Il comma 2, attraverso una modifica al comma 4-*bis* dell'articolo 306 del D.Lgs. 81/2008, che prevede un sistema di rivalutazione quinquennale degli importi delle ammende (relative alle contravvenzioni penali) e delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di sicurezza sul lavoro, definisce modalità di adozione e contenuti del provvedimento di rivalutazione periodica ed introduce una prima rivalutazione *ex lege* a decorrere dal 1° luglio 2013. Si ricorda che l'articolo 4-*bis* dell'articolo 306 del D.Lgs. 81/2008, introdotto dall'articolo 147 del D.Lgs. 106/2009, si limitava a stabilire che l'importo delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro venisse rivalutato ogni cinque anni in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo, previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.

Più precisamente, si prevede che l'importo delle suddette sanzioni venga incrementato con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ogni quinquennio, in mi-

sura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2013, è introdotta una rivalutazione *ex lege* nella misura del 9,6 per cento che si applica, così come stabilito nel corso dell'esame al Senato, esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data. Si prevede, poi, che la metà dell'ammontare delle maggiorazioni derivanti dall'applicazione del comma in oggetto è destinata al finanziamento di iniziative di vigilanza e di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro.

La disposizione per essere conforme al principio di legalità deve prevedere un meccanismo di individuazione della pena edittale che non lasci alcun ambito di determinazione discrezionale ad un organo amministrativo. Nel caso in esame non viene lasciata alcuna discrezionalità al direttore generale della Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che è vincolato dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULL'AGENDA GLOBALE POST-2015, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO:	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	66
COMITATO PERMANENTE SULL'AFRICA E LE QUESTIONI GLOBALI:	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	66
SEDE CONSULTIVA:	
DL n. 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. C. 1458 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	66
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	70

COMITATO PERMANENTE SULL'AGENDA GLOBALE POST-2015, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Lunedì 5 agosto 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

COMITATO PERMANENTE SULL'AFRICA E LE QUESTIONI GLOBALI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Lunedì 5 agosto 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 5 agosto 2013. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro degli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 18.

DL n. 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

C. 1458 Governo, approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni riunite VI e XI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marietta TIDEI (PD), *relatore*, rileva la Commissione è chiamata ad esprimere il

proprio parere alle Commissioni riunite VI e XI su un provvedimento d'urgenza che reca una serie di disposizioni finalizzate, tra l'altro, a promuovere l'occupazione, in particolare quella giovanile e la coesione sociale.

Ricorda che si tratta di un provvedimento che si pone nel solco delle iniziative intraprese, anche a livello europeo nel Consiglio del 27 e 28 giugno scorsi, al fine di arginare il fenomeno disoccupazione giovanile considerato anche dal Presidente Letta un obiettivo cardine da raggiungere a livello continentale e nazionale per superare questa difficile situazione finanziaria.

Quanto agli aspetti di interesse della Commissione Esteri, sottolinea con favore l'articolo 5 che, pur non rientrando nella diretta competenza della Commissione stessa, ha previsto l'istituzione presso il Ministero del lavoro di una struttura di missione con compiti propositivi e istruttori per promuovere e coordinare l'attuazione del programma comunitario, adottato nell'aprile scorso, « Garanzia per i giovani » finalizzato ad assicurare ai giovani europei un'offerta qualitativamente buona di lavoro, la prosecuzione degli studi, lo svolgimento di un apprendistato o di un tirocinio entro quattro mesi dal completamento del percorso scolastico o dal momento in cui hanno perso il lavoro.

Passando all'articolo 9, comma 8, in materia di lavoro, riferisce che tale articolo interviene sulle procedure relative all'ingresso nel territorio nazionale di cittadini stranieri, in possesso dei requisiti per l'ottenimento del visto a scopo di studio, ammessi per la frequenza di corsi di formazione professionale o tirocini formativi, prevedendo essenzialmente la definizione di un contingente triennale per questa categoria di stranieri, al posto di quello annuale stabilito dalla normativa vigente.

Aggiunge che la norma in discussione dispone che, nelle more della emanazione del decreto triennale, e comunque non oltre il 30 giugno di ciascun anno non ancora coperto dal decreto citato, le rappresentanze diplomatiche e consolari rilasciano i visti di cui all'articolo 44-*bis*, comma 5, del

citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, previa verifica dei requisiti ivi previsti. Il numero dei visti rilasciati deve essere portato in detrazione del contingente indicato nel decreto triennale successivamente adottato.

Venendo all'articolo 11, segnala che i commi da 2 a 4 recano disposizioni sui redditi dei titoli di Stato greci nel portafoglio *Securities Markets Programme* attribuiti all'Italia. Si tratta di uno strumento che si inserisce nel quadro di misure volte a rafforzare la tenuta e la sostenibilità del debito pubblico della Grecia, che prevede l'utilizzo dei rendimenti dei titoli del debito pubblico greco sottoscritti anche da parte dalle banche centrali nazionali.

Evidenzia che l'accordo dell'Eurogruppo del 21 febbraio 2012 prevede che gli Stati membri dell'area dell'euro trasferiscano alla Grecia un ammontare equivalente ai profitti derivanti dai titoli di Stato greci nel portafoglio *Securities Markets Programme* (SMP) dell'Eurosistema, nonché dei profitti rinvenienti dai titoli greci detenuti da alcune banche centrali nazionali, tra le quali la Banca d'Italia, come investimento di portafoglio cosiddetto ANFA holdings. In sostanza il decreto prevede che la Banca d'Italia comunichi annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota degli utili di gestione riferibile ai redditi derivanti da tali titoli, quantificando, altresì, in 4,1 milioni di euro per il periodo 2012-2014, la quota di detti utili riferibile ai redditi provenienti dai bond greci detenuti come investimento di portafoglio dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'accordo dell'Eurogruppo del 21 febbraio 2012 citato.

Osserva che il comma 5 autorizza un contributo complessivo di 25,1 milioni di euro, erogato in cinque rate annuali dal 2013 al 2017, a favore del *Chernobyl Shelter Fund* istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS/EBRD).

Ricorda che il *Chernobyl Shelter Fund* vede impegnata, dal 1997, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo allo scopo di proteggere l'ambiente da nuove incontrollate emissioni radioattive stabiliz-

zando il cosiddetto « sarcofago », ovvero la struttura che racchiude i resti dell'Unità 4 della centrale nucleare di Chernobyl interessata dal tragico incidente del 1986.

Fa presente che il *Chernobyl Shelter Fund* ha tra i principali donatori i Paesi del G8 e la Commissione europea, con l'Italia sempre presente sin dall'inizio nelle varie ricostituzioni finanziarie succedutesi nel tempo.

Desidera sottolineare che negli ultimi anni le difficoltà finanziarie hanno fatto sì che l'Italia, in un primo momento, venisse meno all'impegno di contribuire allo stanziamento di 740 milioni di euro stimato come necessario per il completamento del progetto.

La relazione che accompagna il disegno di legge mette in evidenza l'importanza della corresponsione del contributo dell'Italia al fine di non pregiudicare i contributi aggiuntivi promessi dalla BERS e da alcuni donatori, a condizione che tutti gli altri donatori rispettino pienamente i loro impegni.

Ricorda brevemente che l'articolo 11, comma 6, modifica la legge di stabilità 2013, al fine di indicare in maniera esatta l'importo dovuto come contributo italiano per la IX ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) che ammonterebbe a 58.017.000 euro. Si tratta di una norma di rilievo se si pensa che Expo 2015 sarà dedicato al cibo con il tema « Nutrire il pianeta. Energia per la vita » e che l'IFAD potrebbe dare un grande contributo all'iniziativa. Come è noto, infatti, l'IFAD è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite, con sede a Roma, fondata nel 1977 per finanziare progetti di sviluppo agricolo principalmente per la produzione alimentare nei paesi in via di sviluppo in risposta alle crisi alimentari dei primi anni settanta che hanno interessato principalmente i Paesi del Sahel dell'Africa.

Conclude richiamando l'attenzione su un'efficace modifica attuata al Senato relativamente all'articolo 2, comma 13, in materia di tirocini che, nel caso in cui tali tirocini siano svolti all'estero, ha consentito ai soggetti pubblici che ospitano i

tirocinanti, ad esempio quindi anche al Ministero degli affari esteri, di partecipare al cofinanziamento con benefici e facilitazioni di carattere non monetario quale ad esempio la fornitura di alloggio.

Esprime particolare soddisfazione per la norma in esame che testimonia una ripresa della positiva esperienza di collaborazione tra il Ministero degli affari esteri e le università italiane.

Il viceministro Marta DASSÙ, nel ringraziare l'Onorevole Tidei per l'esauritiva relazione svolta, sottolinea la particolare importanza della previsione di cui all'articolo 11, comma 5, del provvedimento in esame relativa all'autorizzazione del contributo italiano a favore del *Chernobyl Shelter Fund*. Al riguardo segnala che la mancata erogazione del contributo da parte del nostro Paese ha ostacolato il finanziamento del fondo poiché la Germania e la stessa Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo hanno condizionato il finanziamento del fondo all'effettiva erogazione del contributo da parte italiana.

Ritiene altresì rilevante, come ricordato dall'Onorevole Tidei, in vista dell'Expo 2015 che sarà dedicato al tema del *food security*, la previsione di cui all'articolo 11, comma 6, che corregge un errore materiale della legge di stabilità 2013, indicando esattamente l'importo dovuto come contributo italiano per la IX ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo.

Nel giudicare con favore l'intero provvedimento che costituisce un tentativo di riprogrammare i fondi strutturali per il lavoro giovanile, evidenzia, in particolare l'articolo 2, commi da 6 a 13, in cui sono regolamentati i tirocini formativi dando alla rete diplomatica e consolare del Ministero degli affari esteri la possibilità di partecipare al cofinanziamento dei tirocini stessi attraverso la fornitura di alloggi da individuare nei beni del demanio con notevoli risparmi per i tirocinanti.

Marietta TIDEI (PD), formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Arturo SCOTTO (SEL), nel dichiarare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere illustrata dall'Onorevole Tidei, fa presente che, pur riscontrando elementi di interesse nella relazione svolta dalla collega Tidei nonché nel testo del provvedimento in discussione, ha rilevato una difficoltà di interlocuzione con la maggioranza nel corso dell'esame svolto al Senato ed in sede referente presso le Commissioni competenti della Camera dei deputati, che ha impedito il corretto svolgimento del confronto parlamentare.

Maria Edera SPADONI (M5S), nel dichiarare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere illustrata dall'Onorevole Tidei, segnala che, pur rico-

noscendo che il contrasto della disoccupazione giovanile deve essere considerato una priorità, il provvedimento in esame avrebbe dovuto recare misure a favore di tutti i disoccupati e non solo dei giovani. Non ritiene condivisibile, inoltre, che il decreto-legge in esame al fine di evitare l'aumento dell'IVA abbia prodotto un'anticipazione del pagamento dell'IRAP arrecando un danno alle piccole imprese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, come formulata dal relatore.

La seduta termina alle 18.15.

ALLEGATO

DL n. 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (C. 1458 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge n. 1458 di conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante « Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti », approvato dal Senato;

considerata l'importanza di tale provvedimento che si pone nel solco delle iniziative intraprese, anche a livello europeo nel Consiglio del 27 e 28 giugno scorsi, al fine di arginare il fenomeno della disoccupazione giovanile considerato anche dal Presidente Letta un obiettivo cardine da raggiungere a livello continentale e nazionale per superare questa difficile situazione finanziaria;

evidenziato che la disposizione di cui all'articolo 9, comma 5, favorisce la mobilità degli studenti provenienti anche dalla sponda sud del Mediterraneo dando un'opportunità ai giovani dei Paesi interessati dai recenti sviluppi politici;

sottolineata la necessità di proseguire nella politica di ricostruzione e sviluppo dell'area colpita dal disastro nucleare di

Chernobyl realizzata, nel provvedimento, dalla disposizione di cui all'articolo 11, comma 5;

segnalata l'importanza, testimoniata anche dalla recente visita del Presidente del Consiglio, di proseguire nella politica di aiuti finanziari alla Grecia, attraverso misure quali quelle di cui all'articolo 11, commi 2, 3 e 4, nello spirito dell'integrazione, bancaria e fiscale, che l'Unione europea sta sviluppando;

considerato positivamente l'articolo 11, comma 6, che ha indicato esattamente l'importo dovuto come contributo italiano per la IX ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) anche in vista dell'importante contributo che tale Agenzia onusiana potrà dare all'organizzazione dell'Expo 2015 che, come noto, sarà dedicato al cibo;

valutato con interesse l'articolo 2, comma 13, che, nel caso dei tirocini formativi svolti all'estero, consente ai soggetti pubblici che ospitano i tirocinanti di partecipare al cofinanziamento con benefici e facilitazioni di carattere non monetario, auspicando che se ne possa avvalere tempestivamente anche il Ministero degli affari esteri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Atto n. 18 (Rilievi alle Commissioni VI e XII) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio*). 71

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. Testo unificato C. 249 e abb. (Parere alla XI Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 71

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Lunedì 5 agosto 2013. — Presidenza del presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Atto n. 18.

(Rilievi alle Commissioni VI e XII).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 31 luglio 2013.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, constatata l'assenza del rappresentante del

Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 5 agosto 2013 — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.

Testo unificato C. 249 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 luglio 2013.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente e relatore*, ricorda che, in data 26 luglio 2013, la Commissione ha avviato l'esame, in sede consultiva, del testo unificato del provvedimento e ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione della relazione tecnica entro giovedì 1° agosto 2013. Rileva che il Ministro Saccomanni, con lettera del 31 luglio 2013, ha rappresentato che gli Uffici del suo Dicastero hanno provveduto a

contattare le competenti strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui spetta *ratione materiae* la predisposizione della relazione tecnica, ed ha assicurato la massima celerità, una volta acquisita la predetta relazione, a procedere alla verifica della stessa. Fa presente che, non appena perverranno gli elementi richiesti, la Commissione sarà prontamente riconvocata per l'esame del provvedimento.

Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. C. 1458 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	81

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani.	
Audizioni informali di rappresentanti del Comitato «Domenica no grazie», Comitato Antiliberalizzazioni Selvagge e Confesercenti	80

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 5 agosto 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

C. 1458 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, avverte che il provvedimento d'urgenza, nel testo approvato dal Senato della Repubblica, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alle Commissioni VI

e XI congiunte, è all'esame dell'Assemblea a partire dalla seduta di domani.

Leonardo IMPEGNO (PD), *relatore*, osserva preliminarmente le disposizioni contenute nel decreto-legge hanno lo scopo principale di promuovere l'occupazione, in particolare quella giovanile, in linea con le politiche dell'Unione europea, pur se in modo parziale e nei limiti delle risorse disponibili. Sottolinea che la situazione del mercato del lavoro italiano si è notevolmente aggravata dalla seconda metà del 2011, ma il problema della disoccupazione giovanile o di forme di occupazione giovanile fondate sulla precarietà e sullo sfruttamento datano da prima dell'inizio di questa lunga crisi.

Ricorda che l'articolo 1, che introduce una misura di incentivo temporaneo, in favore dei datori di lavoro, per la stipulazione di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con soggetti di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni è stato oggetto al Senato di numerosi emendamenti, non accolti dalle Commis-

sioni riunite, finalizzati ad innalzare fino a trentacinque anni l'età dei giovani per la cui assunzione sono previsti incentivi. Rileva tuttavia che il tema ampiamente presente nel dibattito pubblico sembra contrastare con quanto previsto dal regolamento CE n. 800 del 2008, che è alla base delle disposizioni che regolano l'erogazione dell'incentivo. Ritiene, in particolare, che l'articolo 1 si configuri come un primo intervento che va nella giusta direzione per combattere la disoccupazione giovanile, che nel nostro Paese è ormai vicina al 40 per cento. In questo contesto, il provvedimento rappresenta un passo importante, nel percorso per costruire un sistema di garanzie per l'accesso al lavoro e per la tutela di quanti lo perdono, come accade nella maggior parte dei Paesi socialmente più avanzati. Rileva anche l'importanza delle misure contenute all'articolo 4, commi 1 e 2, dirette ad accelerare le procedure per la riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007-2013 e per la rimodulazione del Piano di Azione Coesione, al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi a favore dell'occupazione giovanile e dell'inclusione sociale nel Mezzogiorno per un importo complessivo pari a 995 milioni di euro negli anni 2013-2016.

Illustra quindi il provvedimento in titolo, con particolare attenzione alle parti di competenza della X Commissione.

Il provvedimento si compone di 13 articoli.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della X Commissione si segnalano in particolare le seguenti disposizioni.

I commi da 1 a 8 dell'articolo 2 introducono disposizioni a regime in materia di apprendistato professionalizzante e tirocini formativi e di orientamento, volte a fronteggiare (comma 1) la grave situazione occupazionale, che coinvolge in particolare i giovani. Si segnala che nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso il riferimento al carattere di straordinarietà e temporaneità (con applicazione fino al 31 dicembre 2015) delle richiamate misure.

I commi 2 e 3 recano disposizioni in materia di apprendistato. In particolare, si prevede che entro il 30 settembre 2013, la Conferenza Stato-Regioni debba adottare linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante, anche in vista di una disciplina maggiormente uniforme sull'intero territorio nazionale dell'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 167 del 2011.

Nell'ambito delle linee guida possono essere previste le seguenti deroghe al decreto legislativo n. 167 del 2011. In particolare:

il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche (lettera *a*));

la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in uno specifico documento avente i contenuti minimi del libretto formativo del cittadino, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo n. 276/2003 (lettera *b*));

in caso di imprese multilocalizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l'impresa ha la propria sede legale (lettera *c*)).

In mancanza di adozione delle linee guida entro il termine previsto, la disciplina derogatoria si considera operativa fino al 31 dicembre 2015 (comma 3) e, nel caso in cui tali linee guida non siano adottate, trovano direttamente applicazione le norme di deroga richiamate in precedenza, con riguardo ai contratti di apprendistato professionalizzante. In queste ipotesi (come precisato nel corso dell'esame al Senato), resta comunque salva la possibilità di una successiva diversa disciplina, da parte delle richiamate linee guida ovvero da parte delle singole regioni.

Ulteriori disposizioni in materia di apprendistato sono contenute anche nell'articolo 9, comma 3. La disposizione (ag-

giungendo il comma 2-bis all'articolo 3 del decreto legislativo n. 167/2011, concernente l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale) prevede la possibile trasformazione del contratto, successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale, ai sensi del decreto legislativo n. 226/2005, in apprendistato professionalizzante (o contratto di mestiere), allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali. In tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva.

I commi da 10 a 13 dell'articolo 2 dispongono in materia di sostegno dei tirocini curricolari svolti da studenti iscritti ai corsi di laurea di università statali nell'anno accademico 2013-2014, a tal fine disponendo un'autorizzazione di spesa di 3 milioni di euro per il 2013 e di 7,6 milioni di euro per il 2014. Lo scopo è quello di promuovere l'alternanza fra studio e lavoro.

Il comma 11 dispone che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), — che avrebbe dovuto essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto — sono stabiliti criteri e modalità per la ripartizione «su base premiale» delle risorse tra le (sole) università statali che attivano tirocini di durata minima pari a 3 mesi con enti pubblici o privati.

I commi 12 e 13 dispongono che le università attribuiscono le risorse loro assegnate, fino ad esaurimento delle stesse, agli studenti, per un importo massimo mensile destinato a ciascuno studente di 200 euro, quale cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, in aggiunta al rimborso spese corrisposto dal soggetto, pubblico o privato, presso il quale il tirocinio si svolge. In base alla modifica del comma 13 apportata dal Senato, limitatamente ai tirocini svolti all'estero presso soggetti pubblici, l'importo può essere corrisposto in forma di benefici o facilitazioni non monetari.

Il comma 14 dispone in materia di tirocini formativi da destinare agli studenti delle quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali, da realizzarsi, in orario extracurricolare, presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici. In particolare, il comma dispone in merito a piani di intervento, di durata triennale, finalizzati alla realizzazione dei suddetti tirocini formativi.

I criteri e le modalità di definizione dei piani di intervento, i requisiti per l'accesso ai suddetti tirocini da parte degli studenti — che devono fare riferimento a criteri che ne premiano l'impegno e il merito — nonché i criteri per l'attribuzione agli stessi studenti di crediti formativi, sono fissati con decreto MIUR-MEF, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Si dispone, infine, che dall'attuazione di tali disposizioni non devono derivare nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3, al comma 1, reca il finanziamento complessivo per 108 milioni nel 2013, 68 milioni nel 2014 e per 152 milioni nel 2015 di interventi nei territori del Mezzogiorno relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, a progetti relativi all'infrastrutturazione sociale e alla valorizzazione di beni pubblici e a borse di tirocinio formativo, relativamente ai giovani residenti e/o domiciliati in tali regioni. Le risorse complessive sono stanziare a valere sulla riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, già destinate ai Programmi operativi 2007-2013 (cioè della quota di cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali), nonché sulla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione.

In particolare, sono destinate risorse:

a) nel limite di 26 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 28 milioni per il 2015, per le misure relative all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego disciplinate dal decreto legislativo 21

aprile 2000, n. 185, da destinare ai giovani dei territori del Mezzogiorno;

b) nel limite di 26 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 28 milioni per il 2015 per l'azione del Piano di Azione Coesione rivolta alla promozione e realizzazione di progetti promossi da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate e, come inserito dal Senato, molto svantaggiate, per l'infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno, con particolare riferimento, come specificato dal Senato, ai beni immobili confiscati ai sensi della legislazione antimafia, indicati all'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (nel corso dell'esame al Senato, è stato introdotto un nuovo comma 1-*bis*, il quale prevede che per gli interventi e le misure di cui alle precedenti lettere a) e b), dovranno essere finanziati, in via prioritaria, i bandi che prevedano il sostegno di nuovi progetti o imprese in grado di contare su un'azione di accompagnamento e tutoraggio per l'avvio e il consolidamento dell'attività imprenditoriale da parte di altra impresa già operante da tempo, con successo, in altro luogo e nella medesima attività. La remunerazione dell'impresa che svolge attività di tutoraggio, nell'ambito delle risorse di cui alle predette lettere a) e b), è definita con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. La remunerazione è corrisposta solo a fronte di successo dell'impresa oggetto del tutoraggio. L'impresa che svolge attività di tutoraggio non deve vantare alcuna forma di partecipazione o controllo societario nei confronti dell'impresa oggetto del tutoraggio);

c) nel limite di 56 milioni nel 2013, di 16 milioni nel 2014 e di 96 milioni nel 2015, per le borse di tirocinio formativo in favore di giovani che non lavorino, non studino e non partecipino ad alcuna attività di formazione, di età compresa fra i

18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle regioni del Mezzogiorno Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Tali tirocini comportano la percezione di un'indennità di partecipazione, in conformità alle normative statali e regionali.

Il Senato ha soppresso l'articolo 6 che disponeva la possibilità, per il primo biennio e il primo anno del secondo biennio degli istituti professionali, di utilizzare spazi di flessibilità entro il 25 per cento dell'orario annuale delle lezioni, al fine di consentire lo svolgimento di percorsi di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà integrativa rispetto ai percorsi di durata triennale di competenza delle regioni.

Il comma 11 dell'articolo 9 introduce (integrando l'articolo 31 del decreto legislativo n. 276 del 2003) la facoltà per le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati da un vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado) di procedere ad assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti (ai fini dello svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende), prevedendo, al riguardo, una responsabilità solidale per le obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge conseguenti ai diversi rapporti di lavoro così costituiti. L'assunzione congiunta può essere effettuata anche qualora le imprese siano legate da un contratto di rete, purché le imprese agricole rappresentino almeno il 50 per cento del totale. La definizione delle modalità delle assunzioni congiunte è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

I commi 16 e 16-*bis* dell'articolo 9 apportano modifiche specifiche all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, relativo ai requisiti della *start-up* innovativa.

Più in particolare, il comma 16 prevede:

la soppressione della lettera a) dell'articolo 25, comma 2, che prevedeva tra

i requisiti delle imprese *start up* innovative i soci e le persone fisiche che detengono al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci;

la modifica del comma 2, la lettera *h*), punto 1), con la diminuzione dal 20 al 15 per cento della percentuale della spesa che deve essere destinata all'attività di ricerca e sviluppo;

la modifica del comma 2, lettera *h*), punto 2), con l'estensione del vigente requisito opzionale per la qualifica di *start-up* innovativa alle imprese con almeno 2/3 della forza lavoro complessiva costituita da dipendenti e collaboratori che siano in possesso di una laurea magistrale;

la modifica del comma 2, lettera *h*), punto 3, con l'estensione del requisito relativo al possesso di brevetti, marchi, modelli, oltre che in relazione a invenzioni industriali, biotecnologiche, nuove varietà vegetali, anche a programmi per elaboratore (*software*).

Il comma 16-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, elimina l'obbligo temporale, per le società che erano già costituite alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 179 del 2012, di depositare entro 60 giorni la dichiarazione del possesso dei requisiti all'Ufficio del registro delle imprese.

Il comma 16-*ter*, novellando i commi 1 e 4 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, estende anche al 2016 le agevolazioni fiscali previste per le annualità 2013-2015, in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale di imprese *start-up* innovative.

Il comma 16-*quater* dell'articolo 9 reca misure in materia di versamenti della Cassa conguaglio per il settore elettrico effettuati ai sensi del comma 3, lettera *d*) dell'articolo 38 del citato decreto-legge n. 179 del 2012. In particolare, la norma in esame interviene rideterminando le ri-

sorse a decorrere dall'anno 2017 fissandole in 66,87 milioni per l'anno 2017, 970.000 euro per l'anno 2018 e 29,37 milioni a decorrere dal 2019. (Si ricorda che la norma richiamata, alla citata lettera *d*) dell'articolo 38, provvedeva a coprire parte degli oneri del medesimo decreto-legge mediante l'utilizzo delle risorse del fondo istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, di cui all'articolo 32 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, giacenti sul conto corrente bancario intestato allo stesso Fondo, per importi pari a 145,02 milioni di euro per l'anno 2013, 145,92 milioni di euro per l'anno 2014, 137,02 milioni di euro per l'anno 2015, 76,87 milioni di euro per l'anno 2016, 970.000 euro per l'anno 2017 e 29,37 milioni di euro a decorrere dal 2018. A tal fine, la Cassa conguaglio per il settore elettrico è tenuta a versare trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato le risorse disponibili sul proprio conto corrente, fino al raggiungimento degli importi annuali predetti.

Si ricorda, al riguardo, che l'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011 ha istituito un fondo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico alimentato dal gettito delle tariffe elettriche e del gas naturale in misura pari, rispettivamente, a 0,02 euro/kWh e a 0,08 euro/Sm³. Secondo la Relazione tecnica, nel conto corrente bancario intestato alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico affluirebbero risorse per circa 100 milioni di euro annui; attualmente vi sarebbe una giacenza di circa 85 milioni, che alla fine del 2012 dovrebbe raggiungere l'importo complessivo di 129 milioni di euro.

In merito all'utilizzo del predetto fondo, la Relazione tecnica precisa che si tratterebbe di risorse già destinate dalla legge ad una finalità (il sostegno e la promozione dell'innovazione in campo industriale, applicata ai settori delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica) molto simile a quella del provvedimento in esame che, in un'ottica di accorpamento e razionalizzazione, il Governo ritiene utile far confluire con particolare riguardo alle misure previste per le *start-up* innovative.

La Relazione precisa altresì che, trattandosi di una copertura proveniente da risorse già previste e in parte già accantonate, non comporterà un aggravio delle tariffe dell'energia elettrica e del gas.

Si segnala, peraltro, che, in merito all'utilizzo delle rimanenti risorse del fondo istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, il comma 4 dell'articolo in esame stabilisce che, soltanto a partire dall'anno 2017, le rimanenti risorse del fondo – al netto dei versamenti all'entrata del bilancio dello Stato necessari per la copertura del provvedimento in esame – potranno tornare ad essere destinate al finanziamento delle attività di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *b*), numeri ii) e iv), del predetto decreto legislativo n. 28 del 2011, vale a dire, rispettivamente:

al sostegno ai progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi energetici,

al sostegno ai fondi per la progettualità degli interventi di installazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico a favore di enti pubblici).

I commi 7 e 8 dell'articolo 11 provvedono ad inglobare in un'unica disposizione sia l'agevolazione concernente la detassazione di plusvalenze e sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti in favore delle imprese danneggiate dal sisma del maggio 2012, sia l'agevolazione concernente la detassazione dei contributi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012; pertanto, tutte le forme di contributi, indennizzi o risarcimenti, di qualsiasi natura, ricevuti in relazione a danni causati dal sisma del maggio 2012 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP. Più in dettaglio, il comma 7 abroga l'articolo 12-*bis* del decreto-legge n. 74 del 2012 con il quale si è stabilito che per le imprese ubicate nei territori interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 e per le imprese ubicate al di fuori dell'area delimitata che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, le

plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti per danni connessi agli eventi sismici non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP.

Il comma 8 riformula l'articolo 6-*novies* del decreto-legge n. 43 del 2013. La nuova formulazione dell'articolo 6-*novies* stabilisce, al comma 1, che per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni interessati dal sisma del maggio 2012, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, i relativi contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi agli eventi sismici non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP. Il trattamento suddetto riguarda tutti i contributi, indennizzi e risarcimenti connessi agli eventi sismici, qualunque sia la loro natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione. La norma in esame, pertanto, rispetto al combinato disposto del previgente articolo 6-*novies* del decreto-legge n. 43 del 2013 e dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge n. 74 del 2012 (abrogato dal comma 7), dispone che il trattamento agevolativo si applichi a tutte le forme di contributi, indennizzi e risarcimenti, di qualunque natura e comunque siano stati fruiti e contabilizzati, in relazione ai danni causati dal sisma del maggio 2012.

Evidenzia altresì che, rispetto alla previgente formulazione delle norme sopra citate, il testo in esame fa riferimento ai soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi, mentre il menzionato articolo 12-*bis* fa riferimento alle imprese. Ciò consentirebbe, pertanto, di ricomprendere nell'agevolazione anche altri soggetti non titolari di reddito di impresa, quali i lavoratori autonomi, che ricevano gli stessi contributi per i danni causati dal sisma.

Il nuovo comma 2 dell'articolo 6-*novies* del decreto-legge n. 43 del 2013 attribuisce ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro

qualità di commissari delegati, il compito di controllare la totalità dei contributi ricevuti dai beneficiari, al fine di evitare sovracompensazioni dei danni subiti, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi.

A tal fine si ribadisce l'istituzione da parte delle regioni del registro degli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dal medesimo sisma, già previsto dall'articolo 1, comma 373, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Viene infine specificato che l'agevolazione è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final (Aiuti destinati a compensare i danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi nel maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (per tutti i settori tranne l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura) e C(2012) 9471 final (Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Cremona e Rovigo) del 19 dicembre 2012.

Formula infine una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Stefano ALLASIA (LNA), esprimendo rammarico sul fatto che il provvedimento arrivi praticamente « blindato » dal Senato della Repubblica, senza possibilità reale di modificarlo nel merito, evidenzia come si tratti di un decreto discriminatorio nei confronti del Nord del Paese, perlomeno in molte delle sue disposizioni: la maggior parte delle risorse sono infatti destinate a combattere la disoccupazione giovanile nel Mezzogiorno, trascurando il dato che ormai la crisi ha livellato verso il basso il Paese e situazioni di emergenza esistono anche in zone del settentrione ingiustamente trascurate dalle disposizioni in esame.

Preannuncia comunque un voto di astensione da parte della Lega Nord in relazione ad alcune norme condivisibili che si trovano nel corpo del decreto, quali

quelle in materia di detassazione di contributi ed indennizzi di qualsiasi tipo per i terremotati del maggio 2012.

Gianluca BENAMATI (PD), preannuncia un voto convintamente favorevole del Partito democratico sul provvedimento in esame, che ritiene una parte importante della complessiva strategia del Governo sui rilevanti temi del lavoro e fiscale. Mette in evidenza come le norme sulla formazione dei giovani e contro la disoccupazione giovanile siano di rilevanza nazionale, mentre le risorse specificamente destinate al Mezzogiorno provengono da Fondi già destinati al sud del Paese: ritiene quindi poco pertinenti le critiche avanzate dalla Lega Nord.

Ribadisce l'importanza del provvedimento mettendo in evidenza due temi di particolare rilevanza nelle materie di competenza della Commissione, quale quello degli incentivi alle *start up* innovative e la detassazione delle plusvalenze derivanti da indennizzi e contributi dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012.

Raffaello VIGNALI (PdL), preannuncia il voto favorevole del PdL sul decreto in esame, che ritiene un contributo efficace per l'occupazione giovanile; mette in evidenza le disposizioni recate dal decreto sul tema delle assunzioni congiunte, che sono applicabili anche nel caso di imprese unite da contratto di rete: quello delle reti di imprese è uno dei temi particolarmente a cuore della X Commissione, che lo ritiene uno dei cardini sui cui costruire una prospettiva di crescita dimensionale della struttura delle imprese in Italia.

Mattia FANTINATI (M5S), evidenzia come questo provvedimento caratterizzi bene la capacità di questo Governo di muoversi come una sorta di tappabuchi volenteroso senza perseguire linee politiche ben definite: in questo caso è una generica lotta alla disoccupazione giovanile, in particolare nel Sud, a dare vita ad un provvedimento che nella sostanza però non si fa carico di premiare il merito e la qualità e quindi non riuscirà a frenare

l'esodo delle migliori intelligenze del nostro Paese. Analogamente, ritiene che le disposizioni del decreto nel loro complesso non riusciranno a limitare minimamente il processo di delocalizzazione delle attività produttive che è in atto, e in tal modo non riusciranno a limitare la disoccupazione nazionale. In conclusione, sia pure nel provvedimento si rilevino disposizioni di buona volontà, non può che evidenziare la carenza dell'impianto complessivo e dichiarare quindi il voto di astensione del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere favorevole.

Luigi LACQUANITI (SEL), pur ribadendo l'atteggiamento critico del suo gruppo sull'abuso della decretazione d'urgenza, non può non rilevare come – in questo specifico caso – davvero il provvedimento affronti una situazione di grave necessità ed urgenza, quale la disoccupazione giovanile e soprattutto del Mezzogiorno. Dichiarò quindi il voto fa-

vorevole di SEL sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle 14.10.

COMITATO RISTRETTO

Lunedì 5 agosto 2013.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.

C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani.

Audizioni informali di rappresentanti del Comitato «Domenica no grazie», Comitato Antiliberalizzazioni Selvagge e Confesercenti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.

ALLEGATO

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. C. 1458 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (C. 1458 Governo, approvato dal Senato)

sottolineato positivamente che l'articolo 3, comma 1, prevede il finanziamento di interventi nel Mezzogiorno relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego e che l'articolo 4 reca disposizioni finalizzate a rendere disponibili le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi a favore dell'occupazione giovanile e dell'inclusione sociale nel Mezzogiorno;

preso atto con soddisfazione che il provvedimento, all'articolo 9, commi 16 e

16-bis, modifica semplificandola la disciplina sulle *start-up* innovative definita dal decreto-legge n. 179 del 2012;

rilevato che il medesimo articolo 9, comma 16-ter, proroga al 2016 le agevolazioni fiscali previste per le annualità 2013-2015, in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale di imprese *start-up* innovative;

apprezzate altresì le disposizioni, recate dai commi 7 e 8 dell'articolo 11, che consentono la detassazione degli utili derivanti da contributi, indennizzi e risarcimenti per quei soggetti che hanno subito danni connessi agli eventi sismici del maggio 2012,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. C. 1458 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	82
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	90

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 5 agosto 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

C. 1458 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la XII Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni VI (Finanze) e XI (Lavoro) il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 76 del 2013, recante disposizioni in

materia di occupazione, soprattutto giovanile, e di IVA.

Avverte che, come preannunciato in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tale parere deve essere espresso nell'ambito della seduta odierna, al fine di consentire alle Commissioni di merito di concludere entro oggi l'esame del provvedimento, in considerazione della calendarizzazione di quest'ultimo in Assemblea, prevista a partire dalla giornata di domani.

Allo svolgimento della relazione da parte del deputato Gigli seguirà, quindi, il dibattito, all'esito del quale il relatore presenterà una proposta di parere.

Gian Luigi GIGLI (SCpI), *relatore*, riferendosi specificamente alle disposizioni concernenti le competenze della Commissione affari sociali, e rinviando, per il resto, all'ampia documentazione predisposta dal Servizio Studi, segnala, in primo luogo, i commi da 2 a 5 dell'articolo 3, che riguardano l'ampliamento dell'ambito territoriale di applicazione della cosiddetta « carta acquisti sperimentale » (o nuova *social card*).

Ricorda che, in base alla disciplina fino ad ora vigente, la carta acquisti, istituita

dall'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, che ha disposto la creazione di un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti, è sperimentata – secondo quanto disposto dall'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012 – tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno ed entro un limite massimo di risorse pari a 50 milioni di euro, nei comuni con più di 250.000 abitanti.

I suddetti commi dell'articolo 3 dispongono, quindi, un'estensione, nei limiti di 140 milioni di euro per il 2014 e di 27 milioni per il 2015, a tutti gli altri comuni delle regioni del Mezzogiorno. Le nuove risorse in oggetto sono ripartite tra gli ambiti territoriali con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per la coesione territoriale, in modo che, con riferimento ai residenti di ciascun ambito territoriale destinatario della sperimentazione, siano attribuiti contributi per un valore complessivo di risorse proporzionale alla stima della popolazione in condizione di maggior bisogno ivi residente.

Il comma 4 specifica, inoltre, che le regioni interessate, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, possono introdurre ulteriori requisiti con riferimento agli ambiti territoriali di competenza.

Il comma 5 specifica, poi, che le regioni, comprese quelle non rientranti nel territorio del Mezzogiorno, e le province autonome, possono disporre ulteriori finanziamenti per la sperimentazione della carta acquisti o ampliamenti dell'ambito territoriale di applicazione.

Osserva che tale norma, almeno letteralmente, sembrerebbe consentire, anche alle regioni del centro-nord, un impiego delle medesime risorse, già stanziata dal suddetto articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012 e dal decreto ministeriale 10

gennaio 2013, anche in favore dei comuni con popolazione residente pari o inferiore a 250.000 abitanti.

Rileva altresì il comma 1 dell'articolo 3, che, al fine di favorire l'occupazione giovanile, prevede un finanziamento – pari a 108 milioni per il 2013, a 68 milioni per il 2014 e a 152 milioni per il 2015 – per interventi nei territori del Mezzogiorno relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, a progetti relativi all'infrastrutturazione sociale e alla valorizzazione di beni pubblici e a borse di tirocinio formativo, relativamente ai giovani residenti e/o domiciliati nelle regioni meridionali.

Fa notare che nel corso dell'esame al Senato è stato, peraltro, introdotto un nuovo comma 1-*bis*, il quale prevede che, in relazione ai suddetti interventi, dovranno essere finanziati, in via prioritaria, i bandi che prevedano il sostegno di nuovi progetti o imprese in grado di contare su un'azione di accompagnamento e tutoraggio per l'avvio e il consolidamento dell'attività imprenditoriale da parte di altra impresa già operante da tempo, con successo, in altro luogo e nella medesima attività.

Segnala, quindi, i commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 9, introdotti nel corso dell'esame al Senato, che prevedono disposizioni a favore dei disabili, in particolare disponendo un incremento della dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per gli anni 2013 e 2014, nonché prescrivendo l'obbligo, per i datori di lavoro pubblici e privati, di adottare accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro – come definiti dalla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia dalla legge n. 18 del 2009 – al fine di assicurare alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori.

In particolare, il comma 4-*bis* incrementa la dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, stabilita dall'articolo 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999, di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e di 20 milioni di euro per l'anno 2014.

Per quanto riguarda il comma 4-*ter*, fa presente che per « accomodamento ragio-

nevole» si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari e appropriati adottati, ove ve ne sia necessità, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali sulla base dell'eguaglianza con gli altri.

A questo riguardo, sottolinea che il 4 luglio 2013 la Corte di giustizia dell'Unione Europea, accogliendo uno specifico ricorso della Commissione europea nei confronti dell'Italia, ha dichiarato che l'Italia, non avendo imposto a tutti i datori di lavoro di prevedere, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, è venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente l'articolo 5 della direttiva 2007/78/CE. Non è, infatti, sufficiente che gli Stati membri prevedano misure di incentivo e di sostegno, bensì devono adottare provvedimenti efficaci e pratici in funzione delle esigenze delle situazioni concrete; è proprio in questa ottica che vanno letti i due richiamati commi dell'articolo 9.

I commi 5 e 6 dell'articolo 10 si riferiscono, invece, alle pensioni di invalidità, chiarendo – in relazione a recenti incertezze amministrative e giurisprudenziali – che i requisiti reddituali per la pensione assistenziale di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili sono computati soltanto con riferimento al reddito imponibile IRPEF del medesimo soggetto, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare.

Tale criterio si applica anche alle domande di pensione già presentate, senza, tuttavia, il riconoscimento di importi arretrati e fatti salvi i casi in cui le domande siano state già definite con provvedimento definitivo e i casi di procedimenti giurisdizionali già conclusi con sentenza definitiva.

Osserva che un'altra disposizione rilevante per le competenze della XII Commissione è il comma 7 dell'articolo 10, che esclude i trasferimenti erariali in favore delle regioni relativi alle politiche sociali e alle non autosufficienze da quelli che sono assoggettati a riduzione nel caso di man-

cata adozione – da parte della regione – delle misure di «riduzione dei costi della politica» di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012.

Ricorda che la norma fino ad ora vigente già esclude dall'ambito della riduzione i trasferimenti erariali destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale.

Ad essi si aggiungono – come sottolineato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge in oggetto – le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo per le non autosufficienze, entrambi destinati a finanziare servizi essenziali per i cittadini, al pari delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale.

La disposizione introdotta dal comma 12 dell'articolo 11, poi, consente alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano di ricorrere alla leva fiscale – consentendo loro di maggiorare, a decorrere dall'anno 2014, l'aliquota base dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino ad un massimo di 1 punto percentuale – ai fini della copertura degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità erogate dallo Stato per far fronte ai pagamenti dei debiti delle regioni e degli enti del servizio sanitario nazionale secondo quanto disposto agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, recante: «Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali» e convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64/2013.

Una modifica apportata nel corso dell'esame del provvedimento al Senato inserisce nella norma l'esclusività del fine, nel senso che l'aumento dell'addizionale regionale all'IRPEF è consentito al solo fine della copertura degli oneri derivanti dal

rimborso del prestito dello Stato per il pagamento dei debiti della regione o degli enti del servizio sanitario.

Ad oggi, risulta che, tra le regioni a statuto speciale e le province autonome, solo la Sicilia e la Sardegna (quest'ultima solo in relazione al pagamento dei debiti sanitari) abbiano fatto richiesta per ottenere anticipazioni di liquidità.

Evidenzia che la disposizione in commento si rende necessaria in relazione al diverso ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale, in quanto le norme che consentono alle regioni a statuto ordinario di aumentare l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF – recate dal decreto legislativo n. 68 del 2011, attuativo della delega sul federalismo fiscale recata dalla legge n. 42 del 2009 – non si applicano direttamente alle autonomie speciali. Per esse, l'attuazione dei principi del federalismo fiscale richiede la predisposizione di norme di attuazione dello statuto speciale.

Il comma 12-*bis* dello stesso articolo 11, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, aggiunge un comma 1-*bis* all'articolo 6 del suddetto decreto-legge n. 35 del 2013, riguardante i criteri per l'effettuazione delle anticipazioni di liquidità in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari, nei casi di regioni sottoposte ai piani di rientro (di cui all'articolo 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004) e commissariate alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Viene quindi stabilito che nelle regioni sottoposte ai piani di rientro e commissariate i pagamenti dei debiti sanitari, oltre che in applicazione dei criteri indicati dall'articolo 6, comma 1, del suddetto decreto-legge, possono essere effettuati anche dando precedenza ai crediti fondati su titoli esecutivi per i quali non sono più esperibili rimedi giurisdizionali diretti ad ottenere la sospensione dell'esecutività.

Restano comunque fermi i piani di rientro nonché gli eventuali piani di pagamento dei debiti accertati in attuazione di essi.

Segnala che un'ulteriore disposizione di rilievo è quella recata dal comma 23 dell'articolo 11 che, mediante l'aggiunta di un comma 10-*bis* all'articolo 51 della legge n. 3 del 2003, stabilisce, in primo luogo – per effetto di una modifica approvata al Senato – che ai prodotti succedanei dei prodotti da fumo si applichino le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in tema di divieto pubblicitario e promozionale, nonché di tutela della salute dei non fumatori.

In proposito, ricorda che l'articolo 51 della citata legge n. 3 del 2003 attiene alla tutela della salute dei non fumatori, sancendo il divieto di fumo nei locali chiusi, salvo alcune eccezioni, e stabilendo alcune regole a tutela dei non fumatori relative ai luoghi di lavoro ed agli esercizi di ristorazione.

Sono anche definite, mediante rinvio, le sanzioni amministrative da applicarsi per la violazione del divieto.

Ricorda, inoltre, che in tema di « sigarette elettroniche » è stata recentemente emanata l'ordinanza del Ministro della salute del 2 aprile 2013 che reca e disciplina il « Divieto di vendita sigarette elettroniche con nicotina ai minori di anni 18 », analogamente a quanto previsto in tema di divieto di vendita ai minorenni di prodotti del tabacco dall'articolo 7, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 158 del 2012 (cosiddetto decreto Balduzzi), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012.

Viene, poi, attribuito al Ministero della salute il compito di effettuare il monitoraggio sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute.

Sempre per quanto riguarda le « sigarette elettroniche », richiama il comma 22 dello stesso articolo 11 assoggetta, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad un'imposta di consumo del 58,5 per cento i prodotti succedanei dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo. La commercializzazione di tali prodotti viene assoggettata alla

preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, rimandando ad un successivo decreto per l'individuazione delle modalità di presentazione della relativa istanza, delle procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico, delle modalità di tenuta dei registri e documenti contabili e di quelle di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo.

Marco RONDINI (LNA) esprime una valutazione negativa del decreto-legge in oggetto, evidenziando il fatto che molte delle disposizioni da esso recate sono frutto di una politica di tipo clientelare.

A questo proposito cita, soprattutto, le disposizioni recate dall'articolo 3 e ricordate dal relatore, concernenti, rispettivamente, l'ampliamento dell'ambito di applicazione della *social card* con riferimento esclusivamente ai comuni appartenenti alle regioni del Mezzogiorno d'Italia, nonché i finanziamenti stanziati al fine di sostenere l'imprenditoria giovanile, sempre nelle regioni del sud.

Stigmatizza queste scelte che, a suo avviso, sono fortemente discriminatorie nei confronti delle regioni del nord, che necessiterebbero parimenti di interventi volti a sostenere i giovani e ad affrontare il problema dell'occupazione.

Fa presente che, se si prosegue lungo questa linea — che, ricorda, è stata seguita anche da parte di Governi precedenti, compresi, in parte, quelli di centro-destra — si produrrà un effetto paradossale per cui i cittadini svantaggiati e i giovani del nord dovranno trasferirsi nel sud del Paese per ottenere gli aiuti di cui necessitano.

Ribadisce, quindi, la propria contrarietà al provvedimento in generale, e alla norma di cui all'articolo 3 in particolare, in base alla quale i comuni del Mezzogiorno beneficeranno di nuove e ulteriori risorse per l'erogazione della carta acquisti, mentre le regioni del centro-nord e le province autonome possono — stando all'interpretazione del comma 5 del predetto articolo, illustrata dal relatore — al più disporre ulteriori finanziamenti per la

sperimentazione della carta medesima o ampliamenti dell'ambito territoriale di applicazione, restando tuttavia nell'ambito delle risorse già assegnate dall'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, che potrebbero, quindi, essere oramai esaurite.

Ravvisa, pertanto, nelle scelte operate dal Governo, un intento discriminatorio rispetto al quale dissente fortemente.

Andrea CECCONI (M5S), pur riconoscendo che il provvedimento in esame presenta alcuni aspetti positivi, soprattutto in quanto istituisce maggiori controlli per quanto riguarda l'utilizzo dei Fondi europei che — come è noto — nel corso degli anni non sono stati correttamente impiegati, ritiene tuttavia che esso presenti una serie di aspetti oscuri, riferendosi soprattutto ad una iniqua ripartizione delle risorse stanziata tra le regioni, che introduce discriminazioni inaccettabili tra cittadini, per cui una parte di essi risulta penalizzata in base all'area territoriale in cui risiede.

Entrando nel merito delle singole disposizioni che a suo avviso presentano aspetti critici, segnala, in primo luogo, l'articolo 3, comma 1, recante il finanziamento relativo a progetti imprenditoriali e a borse di tirocinio formativo, individuando come destinatari i soli giovani residenti e/o domiciliati nelle regioni del Mezzogiorno. A questo proposito si domanda, innanzitutto, come sia possibile, in un momento di crisi come quello che l'intero Paese sta attraversando, pensare di favorire una sola area, trascurando completamente le esigenze delle regioni del centro-nord.

Inoltre, rileva che — come è stato opportunamente evidenziato nel dossier predisposto dal Servizio Studi — non appare chiaro quali siano i criteri e le modalità per la concreta assegnazione delle risorse relative ai suddetti tirocini, nonché il fatto che il tirocinio stesso possa o meno svolgersi anche in regioni diverse da quelle del Mezzogiorno, dal momento che la norma fa riferimento a soggetti residenti e/o domiciliati nelle regioni del Mezzogiorno.

Non condivide, inoltre, la disposizione recata dal comma 7 dell'articolo 10 in quanto, escludendo i trasferimenti erariali relativi alle politiche sociali e alle non autosufficienze da quelli che sono assoggettati a riduzione nel caso di mancata adozione – da parte della regione interessata – delle misure di « riduzione dei costi della politica » di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, favorisce indirettamente la prosecuzione di politiche poco virtuose da parte di alcune regioni, nella consapevolezza che non subiranno il taglio delle risorse loro erogate.

Contesta, altresì, la disposizione che consente alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano di maggiorare l'aliquota base dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino ad un massimo di 1 punto percentuale, ai fini della copertura degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità erogate dallo Stato per far fronte ai pagamenti dei debiti delle regioni e degli enti del Servizio sanitario nazionale, in quanto essa finisce per far pagare ai cittadini, attraverso l'aumento della tassazione, le conseguenze di gestioni poco oculate.

Né condivide l'altra disposizione, riguardante i criteri per l'effettuazione delle anticipazioni di liquidità in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari, nei casi di regioni sottoposte ai piani di rientro, facendo notare come essa sia stata predisposta al solo fine di sanare una situazione contingente, data dal fatto che a un certo punto una norma di legge aveva bloccato la possibilità di ricorrere ai pignoramenti per i debiti sanitari, la Corte di cassazione era poi intervenuta su tale materia, ed ora, con il decreto-legge in oggetto, il legislatore autorizza il pagamento di tali debiti, per le predette regioni, fissando come ulteriore criterio quello di dare la precedenza ai crediti fondati su titoli esecutivi per i quali non sono più esperibili rimedi giurisdizionali diretti ad ottenere la sospensione dell'esecutività.

A questo proposito, obietta, dunque, come l'intervento del legislatore in questa

materia sia sempre legato all'esigenza di porre rimedio a determinate situazioni anziché essere mirato al risanamento complessivo del sistema sanitario e sociale del Paese.

Alla luce delle considerazioni svolte, in considerazione dei numerosi aspetti critici connessi al contenuto specifico delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame più che agli intenti da esso astrattamente perseguiti, preannuncia il voto contrario da parte del suo gruppo.

Anna Margherita MIOTTO (PD) dissenziente dalle argomentazioni addotte dai deputati intervenuti nel dibattito facendo notare come invece, a suo avviso, il decreto-legge in oggetto contiene degli elementi innovativi di cui non si può non tenere conto.

A questo proposito sottolinea, innanzitutto, come sia intervenuto un netto cambiamento di tendenza per quanto riguarda la *social card*, già contestata in passato dal suo gruppo – con riferimento al cosiddetto « modello Tremonti » – che ora invece muta completamente natura, grazie alla gestione diretta da parte dei comuni.

Fa notare, inoltre, come per la prima volta siano utilizzati a questo scopo i Fondi europei che fino ad oggi sono stati usati per finalità ben diverse da quella della coesione sociale e come questa nuova linea sia iniziata con il Governo Monti e il ministro Barca e prosegua, quindi, con l'attuale Governo Letta.

Rispetto alle obiezioni espresse dai deputati Rondini e Cecconi, fa presente che le risorse previste dall'articolo 3 del decreto-legge vengono impiegate per sostenere le regioni che si trovano in condizioni di difficoltà maggiori, per affrontare situazioni che sono vicine alla povertà estrema.

Rileva, quindi, che, come emerge dal prospetto riportato nel dossier redatto dal Servizio Studi, le regioni del nord non sono mediamente più virtuose di quelle del Mezzogiorno d'Italia per quanto concerne l'impiego dei Fondi europei.

Esprime, inoltre, una valutazione positiva relativamente alle norme che, con

riferimento alle pensioni di invalidità, chiariscono una situazione di incertezza determinata anche da sentenze contrastanti adottate in materia, stabilendo, quindi, che i requisiti reddituali per la pensione assistenziale di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili sono computati soltanto con riferimento al reddito imponibile IRPEF del medesimo soggetto, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare.

Delia MURER (PD) desidera evidenziare, in aggiunta alle considerazioni testé svolte dalla collega Miotto alle quali si associa, una questione che ritiene particolarmente importante e che ha già sottolineato nel corso della audizione programmatica del Ministro Giovannini, ma che purtroppo non è stata tenuta in considerazione nella predisposizione del decreto-legge in esame. Si tratta dell'aumento dal 4 per cento al 10 per cento dell'IVA applicabile alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rese a favore di particolari categorie di soggetti da parte delle cooperative sociali, aumento previsto dalla legge di stabilità 2013 come conseguenza della abrogazione dell'aliquota agevolata al 4 per cento. Il nuovo regime fiscale, che si applicherà a partire dal 2014, è destinato a creare una serie di criticità sia di natura occupazionale sia in ordine all'erogazione dei servizi da parte delle cooperative medesime, che non saranno più in grado di effettuare determinate prestazioni.

Nel preannunciare la presentazione di un ordine del giorno in merito alla questione illustrata, auspica che il regime fiscale agevolato per determinate prestazioni e servizi delle cooperative sociali possa essere ripristinato in occasione dell'approvazione della prossima legge di stabilità.

Teresa PICCIONE (PD), riconoscendosi completamente nelle considerazioni svolte dal deputato Miotto, sia sul piano generale sia con specifico riferimento a singole disposizioni del decreto-legge, esprime il proprio disappunto per le considerazioni

critiche formulate dai deputati Rondini e Cecconi.

Rileva, in particolare, che la *ratio* di un provvedimento volto a incentivare il lavoro, nonché a porre parzialmente rimedio a situazioni di povertà estrema presenti nelle regioni del sud del nostro Paese, sia riconducibile al fatto che esiste un'Italia « a doppia velocità ».

Le misure predisposte, quindi, sono mirate a bilanciare in parte una situazione di totale squilibrio, che ha visto da sempre le regioni del Mezzogiorno fortemente penalizzate.

Fa presente che, in base alla sua esperienza personale, non conosce situazioni in cui giovani del nord cercano lavoro, ad esempio, a Palermo, mentre i suoi stessi figli, insieme a tanti altri giovani meridionali, si recano nelle regioni del nord e, spesso, all'estero, per cercare lavoro, che spesso è ben poco remunerato.

Per le ragioni addotte, esprime apprezzamento per un provvedimento che guarda finalmente alla condizione complessiva del Mezzogiorno del Paese e alle situazioni di povertà estrema.

Paola BINETTI (SCpI) condivide l'impostazione generale del decreto-legge in esame e, in particolare, il modo in cui viene configurata la carta acquisti, attraverso la gestione affidata ai comuni, pur nella consapevolezza che si tratta di un intervento solo parziale, certamente non risolutivo del problema della povertà estrema.

Sottolinea, poi, l'importanza della disposizione che prevede, da un lato, i diritti dei disabili e, dall'altro, gli obblighi del datore di lavoro, di adottare accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro al fine di assicurare alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori.

Ritiene, tuttavia, non esaustiva la norma in oggetto, rilevando che il legislatore avrebbe potuto specificare con maggiore dettaglio gli interventi da adottare al fine di garantire concretamente la tutela del lavoro delle persone con disabilità,

soprattutto in una fase in cui i soggetti più deboli sono quelli maggiormente esposti alla possibilità di perdere il lavoro.

Segnala, poi, la norma che affida all'Agencia delle dogane e dei monopoli la commercializzazione delle sigarette elettroniche, auspicando che, rispetto alla vendita di tali prodotti, intorno ai quali si aggirano numerosi interessi, non si registri lo stesso atteggiamento schizofrenico che ha già caratterizzato la gestione del gioco d'azzardo.

Gian Luigi GIGLI (SCpI), *relatore*, ringraziando i deputati intervenuti nel dibattito per gli spunti offerti, replica alle considerazioni svolte da questi ultimi.

Ritiene, in particolare, che nella proposta di parere si possa dare conto, sotto forma di osservazione, dei rilievi formulati rispettivamente dai deputati Murer e Binetti, circa l'opportunità di introdurre, nel decreto-legge in esame, una nuova disposizione volta evitare che l'IVA applicabile alle prestazioni rese dalle cooperative sociali sia aumentata a decorrere dal 2014, come previsto dalla legislazione vigente, nonché relativamente all'esigenza di definire meglio gli interventi che il datore di lavoro deve adottare al fine di salvaguardare i diritti dei disabili.

Condividendo nel merito le argomentazioni addotte dal deputato Miotto a sostegno delle misure previste dall'articolo 3, sia per quanto riguarda l'applicazione della *social card* sia con riferimento alle risorse destinate, in particolare, a sostenere l'imprenditoria giovanile nel sud, fa notare ai deputati Rondini e Cecconi che vi è un vincolo di destinazione in tal senso previsto dal Piano di azione coesione, con il quale è stata definita un'azione strategica di rilancio del Mezzogiorno.

Ravvisa, poi, una contraddizione nelle riflessioni svolte dal deputato Cecconi il quale, da un lato, stigmatizza l'esclusione dei trasferimenti erariali alle regioni, relativi alle politiche sociali e alle non autosufficienze, da quelli che sono assogget-

tati a riduzione nel caso di mancata adozione delle misure di « riduzione dei costi della politica » in quanto incentiverebbe l'inerzia da parte delle stesse regioni rispetto a tale obiettivo; dall'altro lato, contesta la possibilità, per le regioni sottoposte a piani di rientro, di aumentare l'IRPEF ai fini del pagamento dei debiti sanitari, negando dunque la possibilità per tali regioni di risanare tali le predette situazioni debitorie, anche chiedendo ai cittadini di farsene in parte carico.

Pur condividendo, in via generale, la considerazione formulata dal deputato Cecconi, per cui occorrerebbe risanare la situazione del sistema sanitario italiano con un intervento organico, teso a fare chiarezza una volta per tutte, anche rispetto alla commistione venutasi a creare tra pubblico e privato, ritiene tuttavia che la disposizione di cui al comma 12-*bis* dell'articolo 11, stabilendo che nelle regioni sottoposte ai piani di rientro e commissariate i pagamenti dei debiti sanitari possono essere effettuati anche dando precedenza ai crediti fondati su titoli esecutivi per i quali non sono più esperibili rimedi giurisdizionali diretti ad ottenere la sospensione dell'esecutività, sia funzionale al fine di risolvere le situazioni debitorie venutesi a creare.

Chiede, dunque, al presidente Vargiu di sospendere la seduta per un tempo brevissimo, in modo da poter procedere alla formulazione di una proposta di parere.

La seduta, sospesa alle ore 14.50, è ripresa alle 14.55.

Gian Luigi GIGLI (SCpI), *relatore*, alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta, favorevole con due osservazioni, che procede a illustrare (vedi allegato).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. C. 1458 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1458, approvato dal Senato, « Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti »;

preso atto, in particolare, delle disposizioni concernenti, rispettivamente: l'ampliamento dell'ambito territoriale di applicazione della cosiddetta « carta acquisti sperimentale »; l'incremento della dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per gli anni 2013 e 2014, nonché la previsione dell'obbligo, per i datori di lavoro pubblici e privati, di adottare accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro, al fine di assicurare alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori; l'esclusione dei trasferimenti erariali in favore delle regioni relativi alle politiche sociali e alle non autosufficienze da quelli che sono assoggettati a riduzione nel caso di mancata adozione, da parte della regione, delle misure di « riduzione dei costi della politica » di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 174 del 2012; l'introduzione di un nuovo articolo 3-ter nel decreto-legge n. 35 del 2013, volto a consentire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano di ricorrere alla leva fiscale ai fini della copertura degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità erogate dallo Stato per far fronte

ai pagamenti dei debiti delle regioni e degli enti del servizio sanitario nazionale; l'inserimento del comma 1-bis all'articolo 6 del decreto-legge 35 del 2013, al fine di stabilire che nelle regioni sottoposte ai piani di rientro e commissariate i pagamenti dei debiti sanitari possono essere effettuati anche dando precedenza ai crediti fondati su titoli esecutivi per i quali non sono più esperibili rimedi giurisdizionali diretti ad ottenere la sospensione dell'esecutività; l'applicazione anche ai prodotti succedanei dei prodotti da fumo delle disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in tema di divieto pubblicitario e promozionale, nonché di tutela della salute dei non fumatori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre una nuova disposizione al fine di evitare che l'IVA applicabile alle prestazioni socio-sanitarie ed assistenziali rese dalle cooperative sociali a favore di particolari soggetti sia aumentata a decorrere dal 2014, come previsto dall'articolo 1, comma 489, della Legge di stabilità 2013, ai sensi del quale è stata soppressa l'aliquota agevolata al 4 per cento;

b) all'articolo 9, comma 4-ter, capoverso 3-bis, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di meglio specificare gli interventi per garantire la tutela del lavoro dei soggetti disabili.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. C. 1458 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	91
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	93
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere contrario del gruppo M5S</i>)	95

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 5 agosto 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

C. 1458 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*)

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 2 agosto.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 2 agosto, il relatore Oliverio ha svolto la relazione introduttiva e si è aperto il dibattito.

Avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), ricordando che nella precedente seduta il gruppo M5S ha presentato una proposta di parere contrario (*vedi allegato 2*).

Loredana LUPO (M5S), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto con la predisposizione del parere, fa presente che il suo gruppo mantiene ferma la sua proposta di parere contrario, preannunciando altresì l'espressione di un voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Roberto CAON (LNA) ritiene che il provvedimento affronti il problema della disoccupazione giovanile in maniera territorialmente non bilanciata, aprendo nuove opportunità per i giovani del sud in modo che giudica discriminatorio per quelli del nord. Sottolineando che se si vuole mantenere unito il Paese occorre intervenire in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, preannuncia pertanto l'espressione di un voto contrario.

Franco BORDO (SEL) lamenta la scarsa significatività dell'intervento di contrasto alla disoccupazione giovanile nel settore agricolo, anche con riferimento all'emersione del lavoro nero. Ritiene inoltre che il provvedimento avrebbe dovuto essere sostenuto da risorse finanziarie ben maggiori, da sottrarre alla spesa non prioritaria. Dichiarò pertanto che il suo gruppo si asterrà nella votazione del parere.

Mario CATANIA (SCpI), nel rivolgere apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, nelle cui indicazioni si riconosce, preannuncia l'espressione di un voto favorevole sulla proposta di parere.

Colomba MONGIELLO (PD) preannuncia, a nome del suo gruppo, l'espressione di un voto favorevole sul parere proposto dal relatore, che ha tenuto conto anche delle sollecitazioni giunte dai componenti la Commissione. In generale, esprime apprezzamento per il provvedimento e soprattutto per gli incentivi ai datori di lavoro che assumeranno personale entro il 2015, in quanto favoriscono l'occupazione di fasce deboli del mercato del lavoro, quali i giovani privi di scolarizzazione, per le nuove norme sull'apprendistato, prima risposta all'esigenza di stabilire un legame tra scuola e lavoro già posta dalla « riforma Fornero », e per le misure di contrasto al lavoro nero. Desidera infine ricordare che nel cosiddetto « decreto del fare » è stata inserita una norma sulla contribuzione agevolata delle cooperative, che costituisce una misura che darà ossigeno anche agli operatori del nord.

Paolo RUSSO (PdL), pur manifestando rammarico per la ristrettezza dei tempi che non hanno consentito non tanto l'approfondimento del testo quanto di migliorare lo stesso, esprime un giudizio

positivo, suo personale e del suo gruppo, sul decreto-legge, soprattutto per quanto riguarda gli incentivi alle assunzioni e le misure di contrasto al lavoro nero. Ringraziando infine il relatore per il lavoro svolto, preannuncia l'espressione di un voto favorevole sulla sua proposta di parere.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, ringraziando i colleghi per i preziosi suggerimenti e le utili riflessioni, desidera rimarcare che con la sua proposta di parere, visti i ristretti margini di emendabilità del provvedimento, ha tentato di esprimere indicazioni che potranno essere sviluppate nella successiva attività della Commissione. Sottolinea in proposito di aver tenuto in considerazione le risultanze del dibattito, compresa la proposta del gruppo M5S.

Tiene quindi a precisare, con riferimento agli interventi dei colleghi, che il provvedimento prevede incentivi applicabili anche alle aree del nord e prevede altresì misure idonee anche al contrasto del lavoro nero.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che porrà in votazione per prima la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore, la cui approvazione renderà preclusa la proposta di parere contrario dei deputati Lupo ed altri. Tale proposta di parere sarà invece posta in votazione in caso di reiezione della proposta del relatore.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con osservazioni, formulata dal relatore, risultando preclusa la proposta di parere contrario presentata dai deputati Lupo ed altri.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO 1

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. (C. 1458 Governo, approvato dal Senato).

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 76 del 2013, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (C. 1458 Governo, approvato dal Senato);

premesso che:

il provvedimento si propone di aumentare il contenuto occupazionale della ripresa, favorendo e accelerando la creazione di posti di lavoro, soprattutto a tempo indeterminato, creando nuove opportunità di lavoro e di formazione per i giovani per ridurre la disoccupazione e l'inattività, favorendo l'alternanza scuola-lavoro, sostenendo il reinserimento lavorativo di chi fruisce di ammortizzatori sociali, incentivando le assunzioni di categorie deboli di lavoratori, potenziando il sistema delle politiche attive del lavoro, migliorando il funzionamento del mercato del lavoro e aumentando le tutele dei lavoratori;

si prevede altresì un forte intervento per sostenere il reddito delle persone maggiormente in difficoltà, specialmente nel Mezzogiorno, cioè l'area caratterizzata da tassi di povertà più elevati;

il complesso delle misure contenute nel provvedimento eserciterà riflessi dif-

fusi in via generale sul mondo dell'occupazione e del lavoro, e quindi anche per il comparto primario;

in particolare, gli incentivi alle nuove assunzioni di giovani ed alle trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine rappresentano uno strumento utile alla promozione dell'occupazione giovanile; tali misure rischiano tuttavia di non avere significative ed estese ricadute sul settore agricolo in considerazione del fatto che la stragrande maggioranza dei relativi rapporti di lavoro è a tempo determinato, in ragione delle caratteristiche dell'attività agricola; esistono, tuttavia, nel settore primario forme di lavoro stabili ancorché non a tempo indeterminato, che potrebbero essere prese in considerazione, come i rapporti a termine reiterati per più anni con lo stesso datore di lavoro e aventi determinati requisiti di durata annuale;

particolarmente importante per il comparto agricolo appare poi il contrasto al lavoro nero e al caporalato, che si può realizzare, oltre che incentivando l'emersione delle forme di lavoro irregolare, anche attraverso l'effettuazione di controlli incrociati tra le diverse fonti di dati già a disposizione dei competenti soggetti pubblici;

risulterebbe altresì utile una adeguata normativa a sostegno della cosiddetta « agricoltura sociale », che potrebbe fornire l'occasione per rafforzare i livelli

occupazionali delle persone diversamente abili;

la ristrettezza dei tempi di esame non ha tuttavia consentito di apportare gli opportuni interventi migliorativi del provvedimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si invita a considerare la possibilità di estendere gli incentivi alle assunzioni di giovani tra i 18 e i 29 anni a lavoratori appartenenti a fasce di età più avanzate, come quelli fino ai 40 anni, che appaiono

particolarmente deboli e a rischio nell'attuale situazione del mercato del lavoro;

si consideri l'utilità di strumenti agevolativi, eventualmente specifici per tipologia di lavoro, per territorio interessato e per lavoratori coinvolti, in grado di incidere sul costo del lavoro;

con riferimento all'articolo 9, comma 11, e alla disciplina delle assunzioni congiunte da parte di imprese legate da un contratto di rete, non tutte appartenenti al settore agricolo, si valuti l'opportunità di precisare che l'inquadramento del lavoratore debba seguire il settore di attività prevalente in relazione alle prestazioni dallo stesso effettuate.

ALLEGATO 2

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (C. 1458 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE CONTRARIO DEL GRUPPO M5S

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1458, di conversione del decreto-legge n 76 del 2013, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerata l'impossibilità di intervenire concretamente sul provvedimento con proposte emendative migliorative a causa dell'accelerazione nell'*iter* di approvazione voluta dal Governo;

considerato che una tematica così – oggettivamente – rilevante avrebbe meritato una discussione serena, costruttiva e di certo più ampia anche in questo ramo del Parlamento e criticando pertanto con forza ed aspramente il metodo e le tempistiche usate dal Governo in questa occasione;

considerato che, nonostante l'apprezzabile impegno – a nostro avviso comunque poco incisivo – di assumere giovani tra i 18 ed i 29 anni tramite incentivi al datore di lavoro, non appare questa la fascia sociale più a « rischio » e che sarebbe, quindi, opportuno che il Governo tenesse in considerazione anche coloro che si trovano in fasce d'età maggiori, soprattutto quelli in età fino a 40 anni;

ritenuto che l'idea dell'incentivo a tempo rischierebbe solamente di posticipare le problematiche di 12 mesi;

considerato che non viene tenuto nella giusta considerazione il fatto che il lavoro in agricoltura è, per lo più, flessibile, che nel testo in esame nulla è previsto in merito alla possibilità di creare contratti *ad hoc*, e che sarebbe stato, quindi, sicuramente più opportuno prevedere, almeno per il settore agricolo e della pesca, sgravi sul costo del lavoro, magari variandoli in funzione delle diverse fasce d'età;

considerato che nel testo in esame nulla è previsto in materia di lotta al caporalato, in quanto non vi sono iniziative in merito al contrasto del lavoro nero, cosa che sarebbe semplice effettuare tramite controlli incrociati: produzione azienda agricola – uomini giorno necessari alla tipologia di lavoro – contributi INPS;

considerato che nulla è previsto in materia di « agricoltura sociale », tema che anche la XIII Commissione sta ampiamente trattando, e ricordando che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha già criticato l'Italia per gli scarsi livelli occupazionali delle persone diversamente abili;

ritenuto, infine, che una materia delicata come il « lavoro », che tocca la vita quotidiana di ogni cittadino italiano,

necessita ormai da troppo tempo di una riforma strutturale ed organica e non di interventi «mordi e fuggi» o, peggio, di iniziative «spot» quale queste in esame appaiono, peraltro portate avanti senza la minima partecipazione dei parlamentari nelle Commissioni interessate,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Lupo, Gagnarli, Benedetti, Gal-
linella, L'Abbate, Parentela,
Massimiliano Bernini.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
SEDE REFERENTE:	
DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. C. 1458 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	3
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	21

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. Emendamenti C. 1417-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) .	53
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. C. 1458 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	53
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	61
ERRATA CORRIGE	60

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:	
DL 76/13: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. C. 1458 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	64

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SULL'AGENDA GLOBALE POST-2015, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO:	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	66
COMITATO PERMANENTE SULL'AFRICA E LE QUESTIONI GLOBALI:	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	66

SEDE CONSULTIVA:

DL n. 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. C. 1458 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	66
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	70

V Bilancio, tesoro e programmazione

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Atto n. 18 (Rilievi alle Commissioni VI e XII) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) .	71
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. Testo unificato C. 249 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	71
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. C. 1458 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	81

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani.	
Audizioni informali di rappresentanti del Comitato «Domenica no grazie», Comitato Antiliberalizzazioni Selvage e Confesercenti	80

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. C. 1458 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	82
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	90

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. C. 1458 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	91
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	93
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere contrario del gruppo M5S</i>)	95

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 5,80



17SMC000690